

CXXXVI.

TORNATA DI MARTEDÌ 12 GIUGNO 1883

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. È proclamato eletto deputato del 3° collegio di Roma l'onorevole Baldassare Odescalchi. — Il deputato Grimaldi presenta la relazione sul bilancio di definitiva previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1883 ed il deputato Merzario la relazione sul bilancio di definitiva previsione del Ministero di agricoltura e commercio per l'anno 1883. — Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale — Sull'articolo 5 parlano i deputati Picardi, Brunialti, Di Marzo, Petriccione, il relatore ed il ministro — Approvasi l'articolo 5 emendato e l'ordine del giorno della Commissione. — Il deputato Indelli presenta la relazione sul bilancio definitivo del Ministero di grazia, giustizia e culto per il 1883. — Giuramento del deputato Odescalchi. — Approvasi l'articolo 6 del disegno di legge per riforma della tariffa e l'articolo 7, dopo osservazioni del deputato Visocchi cui rispondono il ministro ed il relatore — Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sono approvati dopo osservazioni dei deputati Visocchi e Petriccione — Approvasi l'articolo 14 con un emendamento proposto dal relatore. — Il deputato De Renzis presenta la relazione sul bilancio di definitiva previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1883. — Seguita la discussione sulla riforma alla tariffa doganale — Sull'articolo 15 parlano i deputati Nervo, Incagnoli, Righi, Plebano, Berio, Prinetti, Chiapusso, il relatore ed il ministro. — Il presidente proclama l'esito della votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge: Disposizioni relative a' certificati ipotecari e facoltà al Governo di applicare consiglieri di Appello alla Corte di cassazione di Palermo. — Il deputato Colonna Fabrizio chiede sia inscritta nell'ordine del giorno la legge per il bonificamento agrario ed il deputato Peruzzi quella sul riparto delle spese per il bonificamento idraulico dell'Agro romano.

La seduta comincia alle ore 2 25 pomeridiane.

Ferrini, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata pomeridiana di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. L'onorevole Maggi chiede un congedo di 3 giorni per motivi di famiglia.

(È concesso.)

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri. (Elezioni contestata del 3° collegio di Roma)

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle elezioni.

Solidati-Tiburzi, segretario, legge:

“ La Giunta propone all'unanimità:

“ 1° Che debba convalidarsi la elezione del 3° collegio di Roma in persona dell'onorevole Odescalchi.

“ 2° Che debbano inviarsi gli atti all'autorità giudiziaria per quei procedimenti che possono essere del caso.

“ Antonibon, relatore. ”

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo a partito le conclusioni della Giunta delle elezioni, prese all'unanimità, che sono:

“ 1° Che debba convalidarsi la elezione del 3° collegio di Roma in persona dell'onorevole Odescalchi.

“ 2° Che debbano inviarsi gli atti all'autorità giudiziaria per quei procedimenti che possono essere del caso. ”

(Sono approvate.)

In conseguenza, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti, e non conosciute al momento della presente proclamazione, dichiaro eletto deputato del 3° collegio di Roma l'onorevole Baldassare Odescalchi.

Volazione a scrutinio segreto di due disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Volazione a scrutinio segreto dei disegni di legge; Disposizioni relative ai certificati ipotecari; Facoltà al Governo di applicare consiglieri di Appello alla Corte di cassazione di Palermo.

Si proceda alla chiama.

Ferrini, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Presentazione di due relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Grimaldi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Grimaldi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di definitiva previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1883.

Presidente. Invito l'onorevole Merzario a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Merzario. A nome della Commissione generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di definitiva previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'anno 1883.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale.

Ieri, la Camera approvò l'articolo 4. Passeremo all'articolo 5. Ne do lettura:

“ Art. 5. A contare dal 1° gennaio 1884, la tassa degli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o vini conciatati, di cui è parola alla lettera i dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1879 n° 5038 (serie 2ª) sarà fatta in ragione di nove decimi.

“ Per tutto l'anno 1883 la restituzione della tassa per l'alcool, mescolato ai vini che si esportano, a termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1880 n° 5536 (serie 2ª) continuerà a farsi in ragione di lire 60 per ettolitro.

“ La tassa sull'alcool adoperato per la fabbricazione dell'enoncianina sarà restituita per intero, ferme le disposizioni date per l'esecuzione dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1880 n° 5536 (serie 2ª). ”

Onorevole relatore, è esatta la dizione della prima parte di quest'articolo, o vi è incorso qualche errore?

Luzzatti, relatore. È esatta.

Presidente. Io richiamo la sua attenzione sulla prima parte, perchè mi pare alquanto oscura.

Luzzatti, relatore. Devo notare che dopo la discussione di ieri, il Ministero e la Commissione modificheranno interamente questo articolo.

Presidente. Quindi non occorre fermarsi sulla forma più o meno corretta dell'articolo stesso.

Ha facoltà di parlare sull'articolo 5, l'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Mi riservo di parlare dopo avere udito ciò che dirà la Commissione sugli emendamenti da me proposti.

Presidente. L'onorevole Clementi ha facoltà di parlare.

(Non è presente.)

Non essendo presente, perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Avevo chiesto di parlare sull'articolo 5 per richiamare l'attenzione della Commissione e della Camera sopra una disposizione d'indole affatto transitoria, che io vedo introdotta nel secondo capoverso di quest'articolo. Avevo chiesto di parlare prima di udire il discorso dell'onorevole Della Rocca e le risposte fatte al medesimo dall'onorevole ministro delle finanze, le quali mi renderebbero più trepidante nel sostenere la mia tesi, se non avessi tanta fiducia nell'intelligenza e nell'imparzialità dell'onorevole ministro delle finanze e del relatore della Commissione, da poter sperare che il temperamento da me proposto possa dai me-

desimi venire accettato; molto più che parmi sostenuto da brevi osservazioni di indole pratica, la cui importanza mi sembra evidente.

Il secondo capoverso dell'articolo 5, con una disposizione, transitoria, verrebbe a stabilire che; nonostante che la tassa si paghi in proporzione di lire 100 per per ogni 100 litri, nel caso di restituzione si abbiano da restituire per tutto il 1883 solamente lire 60.

Questa disposizione non era nel disegno di legge presentato dal Ministero; ma vi fu introdotta dalla Commissione, ed essa ci rivela come l'egregio relatore sia sempre coerente a se medesimo, e propugni con coscienza e fede pari all'ingegno e al sapere suo, i principî che ha sempre difeso. Non vedendo egli preventivamente alla presentazione di questa legge pubblicare alcun temperamento del genere che fu comunemente chiamato del *catenaccio*, ha voluto moderare gli effetti, che dalla pubblicazione della legge stessa sarebbero venuti; egli ha voluto provvedere in alcuna guisa al difetto che deplora dei provvedimenti del *catenaccio*, con l'introduzione di questa disposizione d'indole transitoria per opporre un freno a tutti coloro i quali in vista dell'aumento della tassa, hanno cumulato o vorranno ulteriormente cumulare dei depositi nello Stato collo scopo di fruire della differenza.

Qualunque sbalzo di tassa reca delle scosse, e quanto più aspro egli è, tanto maggiori conseguenze porta, o a danno dell'erario, o a danno dei privati.

Non è possibile che tutti cotali inconvenienti siano prevenuti. Io lodo, nè potrei non lodarlo, il concetto del relatore; ma credo che l'estenderlo a tutto l'anno 1883 potrebbe recare dei grandissimi danni all'industria nazionale, ad esclusivo beneficio dell'industria straniera.

Ricordava ieri l'onorevole Di Rudini, come ci siano due metodi per ottenere la restituzione della tassa. Uno, che è fondato sulle medie e per il quale, a termini della legge del 19 luglio 1880, e di quella del 30 luglio 1879, non si restituisce se non che una sola parte del dazio, quando la miscela dell'alcool non si fa sotto la diretta sorveglianza degli agenti della dogana; e l'altro in cui la tassa si restituisce per intero, quando la miscela si fa con alcool proveniente dall'estero ed importato temporaneamente, ovvero sotto quella diretta sorveglianza dell'amministrazione.

Ora la scelta dei metodi è imposta dalla necessità; essa non dipende affatto dall'arbitrio dell'esportatore, perchè se dipendesse da lui è evidente che tutti sceglierebbero il sistema della miscela fatta sotto la sorveglianza diretta, per avere re-

stituita l'intera tassa invece dei nove decimi. La necessità che impone di seguire l'uno o l'altro sistema dipende da ciò che in talune industrie, compresa anche l'enologica, spesso la miscela dell'alcool non si fa al momento dell'esportazione, e ciò avviene anche per i vini di qualità superiore, ma, si fa, qualche volta, parecchi mesi, ed anche parecchi anni prima che la merce o il vino siano materialmente esportati.

Per questi prodotti quindi è impossibile che la miscela si faccia sotto la sorveglianza diretta della dogana; è impossibile che si approfitti del beneficio che è concesso dall'articolo 4 della legge del 1880, per l'esportatore cioè, che mescolando l'alcool sotto la sorveglianza diretta della dogana, viene ad ottenere la restituzione intera del dazio.

Ricordata questa circostanza, ne debbo ricordare un'altra di fatto. Ed è questa, che la miscela dell'alcool sotto la sorveglianza diretta della dogana si fa più soventi e in misura molto larga per i vini *grossi* detti *da taglio*, l'esportazione dei quali comincia nel mese di novembre, cioè quando la nuova produzione si è maturata; sicchè se l'articolo 5, od il capoverso di esso restasse nei termini in cui è, che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe un danno all'industria indigena, senza alcun beneficio all'erario. Perocchè l'esportatore dei vini, il quale ha interesse di fare la miscela sotto la sorveglianza diretta della dogana, piuttosto di ricorrere agli alcool indigeni, si trova interessato a ricorrere a quelli che vengono dall'estero, e, facendo la miscela in questo modo, sotto la sorveglianza della dogana, non pagherebbe alcuna tassa per l'importazione temporanea, nei mesi cioè di novembre e di dicembre, principalmente nei luoghi di dove maggiore è l'esportazione dei vini grossolani, dei vini così detti *da taglio*. L'affare è di grandissima importanza, e merita tutta l'attenzione del Governo.

Anzi, se io per avventura non lo avessi espresso ben chiaro, ripeterò il mio concetto.

A mio avviso avverrebbe questo: che per le esportazioni, nelle quali si fanno le miscele d'alcool sotto la sorveglianza diretta della dogana nei mesi di novembre e dicembre, se questo articolo di legge resterà quale è, avverrà che gli esportatori saranno grandemente interessati a preferire gli alcool che provengono dall'industria straniera a quelli che provengono dall'industria nazionale.

Mi sembra questa una verità di tale evidenza che mi autorizza a sperare che tanto la Commissione quanto il ministro vorranno accettare l'emenda-

mento, con cui propongo che la Camera alle parole *per tutto l'anno 1883*, voglia sostituire le altre *a tutto ottobre 1883*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Petriccione.

Petriccione. Rinunzio a parlare, aspettando le dichiarazioni della Commissione.

Presidente. Dunque l'onorevole Picardi ha già svolto il suo emendamento; che è il seguente:

“ Il sottoscritto propone che al capoverso dell'articolo 5, alle parole: *per tutto l'anno 1883*, siano sostituite queste: *a tutto ottobre 1883*. ”

Vi è poi un altro emendamento degli onorevoli Brunialti e Clementi così espresso:

“ All'articolo 66 del regolamento 29 maggio 1881 viene fatta la seguente aggiunta:

“ La tassa viene ridotta alla metà fino a 10 ettolitri, per le sole distillazioni di acquavite, di spiriti cioè fino a 70 gradi, da materie prodotte dal suolo dove segue la lavorazione e nei locali ivi esistenti. ”

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato l'onorevole Brunialti ha facoltà di svolgerlo.

Brunialti. Io aveva per un momento sperato di poter aspirare al premio che era stato proposto da quel ministro delle finanze di Francia a colui, il quale avesse trovato modo di aggiungere anche una lieve entrata all'erario con soddisfazione dei contribuenti.

La proposta che ho avuto l'onore di fare insieme al mio egregio collega l'onorevole Clementi mirava appunto a questo risultato, di procurare a moltissimi piccoli distillatori della campagna un guadagno che adesso non hanno, procurando, nel medesimo tempo, al ministro un aumento di tassa, o, dirò meglio, una tassa che egli non percepisce affatto sino ad ora.

La nostra prima idea, per confessare francamente la verità, era stata quella di seguire ricisamente l'ordine d'idee che il Ministero stesso aveva già accolto nel regolamento del 1879. Il principio dell'esenzione dalla tassa a favore dei piccoli distillatori non è infatti una novità. La Camera sa che nell'articolo 66 di quel regolamento è consentita l'intera esenzione della tassa fino ad un mezzo ettolitro all'anno per le distillazioni d'acquavite, di spirito, cioè fino a 70 gradi, effettuate per conto ed uso proprio e da materie

prodotte sul suolo dove segue la lavorazione. La nostra prima idea era dunque questa: nel momento in cui si accresce la tassa, mentre alle distillerie di prima categoria si concedono agevolzze considerevoli e proporzionate a quest'aumento, veda il Governo se non sia il caso di provvedere perchè questa esenzione di tassa consentita alle piccole distillerie sia estesa un po' più.

Ad ogni modo, noi stessi ci siamo un po' impensieriti di questa nostra domanda, ed abbiamo detto: vediamo se ci fosse modo d'intenderci col Governo e di procurare un beneficio ai nostri agricoltori nel tempo stesso che procuriamo anche un beneficio all'erario. Mossi da quest'idea, noi abbiamo appunto proposto che per tutti coloro che distillano meno di 10 ettolitri d'alcool, ad un grado basso, cioè per tutti i piccoli distillatori, non si esiga la tassa intera, ma soltanto la metà di essa.

Le ragioni che ci hanno mossi a proporre questo emendamento sono principalmente due; e devo confessare che la seconda ha acquistato maggior fondamento nell'animo mio dopo aver udito la dottissima discussione che si fece ieri sulle fabbriche di prima categoria e su questa tassa in generale. Alla prima ragione accennai già nel mio discorso di alcuni giorni fa, e non tedierò la Camera col ripeterla. Si tratta di una materia la quale va oggi quasi interamente perduta, perchè nella maggior parte d'Italia, le vinacce, specialmente quelle che non hanno una certa quantità d'alcool, non si adoperano che come concime.

Aggiungerò ancora che, specialmente verso il confine, alcune di queste vinacce si esportano in Austria, dove vengono lavorate, e ci tornano poi sotto forma di spirito. È dunque una ricchezza che va perduta, mentre potrebbe contribuire a migliorare la condizione degli agricoltori, a procurar loro qualche guadagno. Perchè vogliamo noi perderla? Perchè non vogliamo dare un piccolo aiuto, sia pur piccolo, ai nostri agricoltori? Perchè non vogliamo far qualche cosa per questa piccola industria dalla quale gli agricoltori trarranno un beneficio che contribuirà pure a dar loro modo di sopportare la grave crisi che li ha colpiti?

La seconda ragione, quella che mi ha indotto principalmente ad insistere nel mio emendamento, è stata la giusta concessione di nuove agevolzze che la Commissione ieri si mostrò disposta a fare alle distillerie di prima categoria. Io ho la convinzione dell'opportunità di queste agevolzze, e le voterò molto volentieri; ma domando all'onorevole ministro perchè, consentendo queste agevolzze alle fabbriche di prima categoria, vuol egli mettere in condizioni anche peggiori i distillatori

di seconda categoria? È vero che la Commissione propone un ordine del giorno con cui si invita il ministro delle finanze a prendere dei provvedimenti speciali, con cui s'invita il ministro di agricoltura a diffondere l'uso dei processi tecnici più economici, e più perfezionati che permettano di procedere all'estrazione delle vinacce anche per piccole quantità. Ma quanto alla diffusione degli istromenti più perfezionati non dobbiamo farci illusione; io conosco provincie, dove l'agricoltura ha relativamente un notevole sviluppo, ma l'onorevole ministro di agricoltura sa come anche in questè l'introduzione dei processi tecnici più perfezionati non sia facile; e come, anche coll'aiuto dei più benemeriti Comizi agrari, come è quello di Vicenza, questi processi si introducano lentissimamente. Ma ciò che più mi impensierisce è proprio quella che a me parrebbe, lo dico francamente, un'ingiustizia, che noi faremmo a danno dei piccoli distillatori, mentre io sono disposto a riconoscere l'opportunità delle concessioni fatte ai maggiori, alle fabbriche di prima categoria.

Mi limiterò a notare soltanto alcune di queste maggiori difficoltà che dovrebbero sopportare coloro per i quali dovremmo avere invece maggiori riguardi. Prima di tutto le fabbriche di seconda categoria, i piccoli distillatori, non possono avere nessuna mora per il pagamento. Se la finanza concede loro degli abbonamenti, li concede sui criteri indiziari degli agenti doganali, i quali saranno competentissime persone, ma nella maggior parte dei casi non sono in grado di giudicare quale sia la misura di alcool che può essere contenuta nella vinaccia delle diverse provincie, imperocchè come già altri onorevoli colleghi hanno dimostrato, esse danno una proporzione molto diversa, da un massimo che permette di estrarlo utilmente, ad un minimo il quale costringe, fino ad ora, e peggio colla tassa più elevata, a gettare questa vinaccia nel concime.

Se invece il ministro adotta il sistema della verifica diretta, allora questi poveri agricoltori sono costretti molte volte ad una spesa maggiore del guadagno che percepiscono; ad una spesa per lo meno uguale alla tassa, che viene imposta sul loro meschino prodotto. Io ho ancora fiducia, che l'onorevole ministro vorrà proporre qualche cosa di più efficace di quel semplice ordine del giorno; che egli vorrà per lo meno farmi la promessa esplicita, pur non accettando (se egli proprio mi darà questa brutta notizia), l'aggiunta da me proposta; che nel regolamento introdurrà agevolzze serie a favore di questi piccoli agricoltori, e che vorrà dirmi quali agevolzze introdurrà. Se egli

consentirà loro, per esempio, in molti casi, di sostituire alla cauzione in danaro la semplice malleveria; così pure se consentirà che la spesa dell'accertamento diretto per le distillerie di 2^a categoria non sia sostenuta dal produttore, ma dalla finanza e così via.

Veda l'onorevole ministro (e mi pare che egli me le può consentire senza perderci niente) di fare queste piccole agevolzze; giacchè noi abbiamo qui una materia dalla quale egli adesso ritrae nulla. Tutto quello che ne ritrarrà sarà tanto di guadagnato, se oggi queste materie vanno quasi interamente gettate.

Io non insisto sulle considerazioni morali che alcuno potrebbe forse fare in riguardo a questa tassa. Si dirà, che quando i contadini avranno maggiori agevolzze per distillarsi un po' d'acquavite, se la bevveranno e così si diffonderà l'alcoolismo nelle campagne! Non c'è che una cosa, onorevole ministro, che potrebbe diffondere l'alcoolismo nelle campagne: la fillossera. Se la fillossera distruggesse i nostri vigneti, io le assicuro che possiamo prendere quanti provvedimenti vogliamo: in pochi anni l'Italia quanto ad alcoolismo, avrà poco o nulla da invidiare ad altre regioni. Ma se la fillossera sta un po' lontana dai nostri vigneti, fino a che i contadini avranno del vino da bere, non preferiranno mai l'acquavite; mentre quanto più facilmente, con minor dispendio, e soprattutto con minori vessazioni fiscali, questo po' d'acquavite sarà ottenuto, sarà tanto di guadagnato, che essi potranno aggiungere alla rendita del loro podere troppo spesso insufficiente.

Per queste ragioni io prego la Camera e prego l'onorevole ministro e la Commissione di prendere in considerazione il nostro emendamento. Io spero anzi che il relatore aggiungerà la sua parola autorevole a favore di questi piccoli produttori.

Molti ieri parlarono dei grandi produttori. Si permetta oggi che la mia voce si levi a dire anche una parola per questi piccoli produttori, colla speranza che questa lunga discussione sugli alcool si chiuda almeno lasciando nell'animo nostro la convinzione di aver fatto una legge uguale per tutti.

Presidente. Ora viene un emendamento dell'onorevole Nervo ch'è del tenore seguente:

Aggiungere: " Sarà pure soggetto alla tassa e e soprattassa di confine l'alcool importato dall'estero destinato alla miscela dei vini. »

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato da facoltà l'onorevole Nervo di svolgerlo.

Nervo. Io non ho nulla da aggiungere. Aspetto dalla Commissione quegli schiarimenti che darà agli onorevoli Della Rocca e Petriccione, per fare poi una raccomandazione all'onorevole ministro.

Presidente. Ora leggo un ordine del giorno che la Commissione ha proposto insieme con questo articolo.

“ La Camera confida che il ministro delle finanze vorrà determinare la tassa nelle fabbriche di seconda categoria che distillano le vinacce in modo di agevolare la produzione delle sostanze secondarie che in esse si contengono e che il ministro di agricoltura diffonderà a tal uopo la notizia dei processi tecnici più economici e l'uso delle macchine più opportune. ”

Di Marzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Marzo.

Di Marzo. Io mi limito a fare una breve raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze relativa all'applicazione dell'articolo 4 dell'allegato B della legge 19 luglio 1880, e della legge e decreto 11 marzo 1881 sulle importazioni ed esportazioni temporanee. L'articolo 4 dell'allegato B della legge 19 luglio 1880 è del seguente tenore. “ Per i vini che si esportano, quando gl'interessati ne facciano domanda, sarà restituita l'intera tassa pagata per l'alcool che vi sia stato mescolato; ovvero sarà concessa l'esenzione dei diritti sull'alcool estero, che vi convenga introdurre. E ciò quando la miscela dell'alcool venga praticata sotto sorveglianza dell'Amministrazione, osservate le forme e le cautele. ” Colla legge e decreto dell'11 maggio 1881 si autorizza il Governo del Re a stabilire delle norme per le importazioni ed esportazioni temporanee.

Il signor ministro nel determinare queste norme stabilisce coll'articolo 14 del titolo II:

“ Alle operazioni di temporanea importazione dello spirito estero, per la concia del vino nazionale destinato all'esportazione sono autorizzate, oltre le dogane di primo ordine, quelle di second'ordine della prima classe.

“ Possono anche esservi autorizzate dogane minori con decreto del Ministero, sopra proposta dell'intendenza, ecc. ”

Eppoi nell'articolo 15 si legge: “ Lo spirito estero temporaneamente importato dev'essere custodito in idonei magazzini a due chiavi fornite

dall'Amministrazione a spesa dell'importatore; una delle quali chiavi rimane presso la dogana, ecc. ”

Dal contesto delle disposizioni contenute negli articoli letti, sembrami chiaro che il signor ministro si sia limitato a concedere la istituzione di magazzini, per la esenzione del dazio sugli spiriti importati dall'estero, e per la concia dei vini, soltanto nei luoghi dove esistono dogane. Cosicchè nelle provincie interamente mediterranee e che sono prive di dogane, di questa grande agevolazione non possono profittare i produttori di vino locali e nè coloro che ne fanno l'esportazione all'estero, non essendo dato loro il mezzo di potere fare l'alcoolizzazione dei vini sotto la sorveglianza dell'amministrazione doganale; giacchè non si permette dall'amministrazione la istituzione dei magazzini di depositi dell'alcool estero destinato alla concia dei vini che vanno esportati; laonde gli esportatori si trovano nell'impossibilità di giovare della esenzione del dazio, di cui è parola all'articolo 4 dell'allegato B legge 19 luglio 1880.

Perciò io pregherei l'onorevole ministro, che la disposizione del regolamento relativo alla istituzione dei magazzini di deposito dell'alcool estero di temporanea importazione venisse ancora estesa ai luoghi dove la produzione dei vini è molto importante e dove se ne fa direttamente l'esportazione all'estero, nonostante che non vi esistano dogane; altrimenti i locali produttori ed esportatori di vini sarebbero nell'impossibilità di potersi giovare dell'esenzione del dazio sugli spiriti esteri che si mescolano ai vini destinati alla esportazione.

Molte petizioni in questo senso si sono fatte da parecchie Camere di commercio e specialmente una da quella di Avellino; la quale rileva, con argomenti molto gravi, tutta la jattura che ne verrebbe alla produzione e al commercio dei vini nelle provincie, nelle quali, perchè mancanti di dogane, non possono i produttori e gli esportatori vantaggiarsi delle disposizioni dell'articolo 4 della legge del 19 luglio 1880, e della legge dell'11 maggio 1881. Prego l'onorevole signor ministro di tenere in serio conto le assennate considerazioni della sunnominata rappresentanza commerciale.

È un atto di giustizia distributiva che io domando all'onorevole ministro Magliani; poichè non è giusto nè equo che le agevolanze dell'articolo 4 della legge del 19 luglio 1880 non debbano estendersi anche a vantaggio della produzione enologica di provincie che mancano di dogana.

Negandosi, si confermerebbe una disparità di

trattamento fra le province marittime e confinarie, con quelle interne.

Conchiudo con lo sperare che l'onorevole ministro vorrà accogliere benevolmente le mie raccomandazioni e dire una parola che sia di conforto ai produttori di vini, dopo che si è votato un aumento così grave sull'imposta della fabbricazione dell'alcool.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Magliani, ministro delle finanze. Quanto all'emendamento dell'onorevole Picardi, il Ministero (e credo anche la Commissione) accetta di ridurre il termine che prima era stabilito fino a tutto il 1883. Non mi pare però che si possa dire fino a tutto ottobre 1883, poichè è ignoto il tempo dal quale comincerà l'applicazione della legge, la quale non è ancora votata dalla Camera, e dovrà esser votata dal Senato e sanzionata dal Re.

Quindi il Ministero nel proporre una nuova dizione di questo articolo 5, presenta la formola: " durante i primi tre mesi dall'applicazione della presente legge. „ In questo modo io credo che il desiderio dell'onorevole Picardi sarà interamente soddisfatto.

Quanto all'emendamento svolto dall'onorevole Brunialti, io devo dire che molto volentieri entrerei nell'ordine di idee di accordare delle facilitazioni maggiori alle distillerie agrarie che trattano le vinacce.

Però devo soggiungere che è impossibile accettare l'agevolezza proposta dall'onorevole Brunialti di diminuire di metà la tassa; imperocchè bisognerebbe diminuire d'altrettanto la soprattassa doganale sullo spirito estero. Noi siamo legati dal trattato con l'Austria-Ungheria e non possiamo alterare la tassa di fabbricazione interna, sia per le fabbriche di prima che di seconda categoria, senza corrispondentemente variare la soprattassa di confine.

Questa ragione è così evidente per sè stessa, che io spero l'onorevole Brunialti vorrà riconoscere l'impossibilità in cui ci troviamo di fare qualunque variazione al regime attuale della misura della tassa.

Ma vi è un'altra serie di agevolazioni consistenti nel modo di riscuotere e di accertare la tassa. Io credo che il regolamento attuale sia uno dei più liberali che esistano sopra questo argomento; ma, ad ogni modo, il Ministero ha già preso l'impegno di fare nuovi studi, e di vedere se e quali modificazioni vi si possano ancora introdurre per favorire maggiormente le distillerie.

E a conferma di ciò dichiaro (e credo che l'onorevole mio collega il ministro di agricoltura e commercio sarà d'accordo con me) di accettare l'ordine del giorno della Commissione, la quale invita il Governo a fare questi studi anche nel fine di facilitare il modo di estrarre altre sostanze utili dalle vinacce.

Io spero dunque che l'onorevole Brunialti, pago di questa dichiarazione, non vorrà insistere nel suo emendamento.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Nervo, io non solamente confido, ma sono certo, che egli non vorrà insistere, appena avrà udito come la Commissione d'accordo col Ministero intende di accogliere, modificandolo, quasi tutte le proposte che sono state presentate per soddisfare i voti dei distillatori di alcool.

L'onorevole Nervo converrà meco essere assolutamente impossibile assoggettare l'alcool estero, che si introduce per la concia dei vini, alla stessa tassa che paga l'alcool, che serve per il consumo interno. Questa disposizione ferirebbe così mortalmente l'industria dei vinicultori in Italia, che io non credo che la Camera potrebbe giammai accettarla.

Quanto alle osservazioni e raccomandazioni fatte dall'onorevole Di Marzo, io non ho che a riferirmi alla risposta data ieri all'onorevole Di Rudini.

Riconosco ragionevole il desiderio da lui oggi espresso e procurerò che siano fatti gli studi opportuni, per facilitare negli uffici doganali l'assistenza alle miscele di vini.

Ciò posto, io spero che gli onorevoli proponenti dei vari emendamenti non vorranno insistere, e propongo la seguente nuova dizione dello articolo:

" Dopo un trimestre dall'applicazione della presente legge, la restituzione della tassa degli spiriti, dei mosti o vini conciatati di cui è parola alla lettera i dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1879 n° 5038 (serie 2ª) sarà fatta nella misura dell'88 per cento. „ Si dice dell'88 per cento per mantenere la differenza del 12, che adesso esiste in ragione degli otto decimi. „ Poi segue: " Durante il primo trimestre dall'applicazione della presente legge la restituzione della tassa per l'alcool esportato in natura o mescolato ai vini che si esportano, a termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1880, n° 5536 (serie 2ª) continuerà a farsi in ragione di lire 60 per ettolitro.

" La tassa sull'alcool adoperato per la fabbricazione dell'enocianina sarà restituita per intero, ferme le disposizioni date per l'esecuzione dell'ar-

articolo 3 della legge 10 luglio 1880, n° 5536 (serie 2ª). „

Così il desiderio dei fabbricanti d'alcool di avere abbreviato il tempo per l'applicazione transitoria dell'antica tassa, viene soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. La Commissione consente nella nuova forma proposta dall'onorevole ministro delle finanze.

Devo però dare qualche schiarimento all'onorevole Brunialti, il quale si meravigliava con me come i trattati non consentissero di accogliere il suo emendamento, quando hanno già acconsentito di accogliere la immunità del mezzo ettolitro.

Ora, la proposta dell'onorevole Brunialti estende il concetto dell'immunità, e tramuta questa in un vero traffico di alcool. Perchè, fino a tanto che si tratta di un mezzo ettolitro, il limite è tale, che si vede che l'alcool sarà adoperato per uso domestico più che per uso commerciale; ma, quando si esce da questo limite, comincia un vero traffico di alcool in immunità; e allora lo spirito e la parola del trattato, come l'onorevole ministro ha osservato, vi contrastano.

Però le osservazioni dell'onorevole Brunialti sono essenzialmente vere; ed è certo che, aggravando la tassa senza i temperamenti che egli consiglia, e che la Commissione ha accennati nella sua relazione, e concretati nel suo ordine del giorno, la condizione delle fabbriche di seconda categoria, e specialmente delle piccole, sarebbe esacerbata.

Quindi la Commissione si unisce all'onorevole Brunialti per pregare il ministro di studiare subito queste modificazioni al regolamento, specialmente nei due punti che l'onorevole Brunialti ha indicati; combinando, cioè, le disposizioni in modo che si giovi anche alle fabbriche di seconda categoria, come fu già fatto per quello di prima, segnatamente per ciò che si riferisce agli abbuonamenti, i quali dovrebbero essere fatti con spirito di equità. Che se poi avvenga, come l'onorevole Brunialti osservava, che il fabbricante preferisca ai criteri indiziari e all'abbuonamento, la tassazione diretta accertata, (il che è prova evidente che egli crederebbe di essere tassato di più, perchè altrimenti non chiederebbe ciò) in questo caso le spese di sorveglianza starebbero a carico dell'amministrazione, e non delle piccole distillerie.

Perchè, se le spese di sorveglianza possono stare a carico delle fabbriche di prima categoria, o di quelle di seconda categoria che abbiano ampie proporzioni, nel caso delle fabbriche mo-

deste di seconda categoria, queste spese accollate ad esse sarebbero veramente rovinose. L'onorevole ministro userà alla Commissione una somma cortesia che varrà a tranquillarci in una materia così grave, se vorrà confermare questa dichiarazione; se vorrà ripetere che egli intende di rivedere il regolamento con questo spirito di larga equità. Desidererei che rinnovasse questa dichiarazione perchè mi dovrebbe che avessero eco fuori di questa Camera le gravi parole, non certo ispirate dal pensiero di accattar volgari applausi, dell'onorevole Brunialti, il quale ha detto che si trattano con due pesi e due misure le distillerie: quelle di prima categoria con larghe eccezioni, con larghi favori; quelle di seconda con duri criteri. Questo non può essere l'intendimento nè del Governo, nè della Commissione, nè della Camera. L'onorevole ministro dimostrerà che non è il suo, accettando con benevolenza tutte le raccomandazioni che gli sono dirette, e procedendo con grande sollecitudine alla modificazione del regolamento in quei punti che sono stati indicati. Non si dee mai dimenticare che oggi si tratta di pagare 100 lire invece di 60, e che se queste anticipazioni riescono gravi ai ricchi fabbricanti di prima categoria, più moleste riesciranno ai piccoli distillatori. Su ciò nessuno può farsi illusione.

È duopo introdurre nel regolamento dei larghi temperamenti; ed è nella persuasione che ciò sarà fatto, che noi daremo il voto favorevole al disegno di legge. La Commissione stessa si arresterebbe se non fosse ben chiara la promessa del ministro a questo riguardo. L'onorevole ministro ha parlato con molta evidenza, ma la cosa è talmente grave che se egli vorrà confermare quanto ha detto potremo votare con maggiore soddisfazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Magliani, ministro delle finanze. Non posso che confermare le parole che poco fa ho pronunziate. S'intende che rivedrò i regolamenti per la parte che concerne le fabbriche di seconda categoria specialmente intorno ai due punti dei quali hanno discorso l'onorevole Brunialti e l'onorevole relatore.

Presidente. Onorevole ministro, vorrebbe mandarmi la nuova dizione dell'articolo?

Magliani, ministro delle finanze. Eccola.

Presidente. Prego di fare attenzione un momento. L'onorevole ministro propone che all'articolo 5, quale era preposto dalla Commissione, sia sostituito il seguente:

“ Dopo un trimestre dalla applicazione della

presente legge, la restituzione della tassa sulla fabbricazione degli spiriti, dei mosti o vini conciatati, di cui è parola alla lettera *i* dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1879, n° 5038 (serie 2ª), sarà fatta nella misura dell'88 per cento.

“ Durante il primo trimestre della applicazione della presente legge, la restituzione della tassa per l'alcool esportato in natura o mescolato ai vini che si esportano, a termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1880, n° 5536 (serie 2ª) continuerà a farsi in ragione di lire 60 per l'ettolitro.

“ La tassa sull'alcool adoperato per la fabbricazione della enocianina sarà restituita per intero, ferme le disposizioni date per la esecuzione dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1880, n° 5536 (serie 2ª). ”

Più, l'onorevole ministro dichiara che accetta l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, che ho già letto.

Ora chiedo, dopo queste modificazioni, all'onorevole Picardi se mantenga il suo emendamento.

Picardi. Ringrazio il ministro e la Commissione di avere accettato il concetto del mio emendamento e lo ritiro, dopo la modificazione dell'articolo 5, di cui ha dato lettura l'onorevole presidente e che io accetto, perchè contiene con altra locuzione la identica modificazione da me proposta.

Presidente. Domando all'onorevole Brunialti se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Brunialti. Io non insisto sul mio emendamento; e non vi insisto anche perchè la Camera dalla lettura dell'articolo che l'onorevole presidente ci ha fatto, si deve essere accorta che l'acuto ingegno dell'onorevole ministro delle finanze ha trovato modo di aumentare la tassa, anche correggendo degli errori di stampa, a meno che i nove decimi non siano eguali all'88 per cento. Con ciò l'onorevole ministro ha certo aggravato le condizioni dei fabbricanti. Ma dico questo, solo di passaggio.

Ritiro però l'emendamento perchè, sono soddisfatto del modo chiaro e preciso con cui il relatore della Commissione ha formulato il minimo, al quale si limitavano le mie domande; minimo che io aveva appunto l'intenzione di affermare, proponendo l'emendamento. Io ringrazio perciò l'onorevole relatore della Commissione; e sono certo che il ministro delle finanze non tarderà a fare di questo minimo una precisa disposizione del regolamento, la quale non porterà alle piccole distillerie tutti quei vantaggi che a mio avviso sarebbero necessari, ma allevierà certamente la loro condizione presente.

Presidente. Onorevole Nervo, mantiene o ritira il suo emendamento?

Nervo. Ritiro il mio emendamento e faccio calde raccomandazioni all'onorevole ministro affinché voglia provvedere che cessi il contrabbando, del quale si lagnano gli industriali, nell'introduzione dell'alcool estero nelle miscele coi vini nazionali. Queste miscele non si fanno sempre nei magazzini governativi; pare che si facciano anche nei magazzini privati, con l'intervento delle autorità; ma non c'è più la garanzia a cui mirava la legge della quale ci occupiamo. La questione è abbastanza grave, perchè si tratta d'una frode allo erario e di un danno rilevante all'industria nazionale.

Farò ancora una raccomandazione all'onorevole ministro, associandomi a quelle dell'onorevole Brunialti, ed è questa.

Nelle fabbriche di seconda categoria, in forza del trattato coll'Austria, abbiamo spontaneamente applicato due pesi e due misure; una per l'Austria, di applicare la tassa in ragione delle materie impiegate nella fabbricazione, e l'altra per noi, in ragione della quantità prodotta, determinata con apposito contatore; per cui siamo rimasti con questo grande premio che forma la delizia e la fortuna dei fabbricanti austriaci.

Ora, se la Commissione la quale si è posta sopra questo terreno d'ingiusto trattamento verso l'industria nazionale, continua ad applicare col suo solito rigore la tassa dell'alcool ai fabbricanti di seconda categoria, noi ridurremo questa piccola industria agraria ai minimi termini con gravissimo danno dell'industria.

Io spero che l'onorevole ministro così eminente apprezzatore degli interessi economici del paese, vorrà fare in modo che le raccomandazioni fattegli dalla Camera in questa circostanza, abbiano pieno effetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. Io non potrei lasciar passare le parole del mio amico Brunialti, che cioè l'acuto ingegno (ed è acutissimo) dell'onorevole ministro delle finanze, proponendo degli emendamenti, trovi il modo di aggravare le tasse.

Già la Camera se ne accorgerebbe, ma ad ogni modo è certo che se ne accorgerebbe la Commissione, la quale non si lascia certamente mutare le tasse sotto gli occhi. La Commissione ha in custodia le disposizioni più essenziali del disegno di legge e le difenderebbe.

Ma poichè l'onorevole Brunialti ne ha parlato,

io debbo dare qualche schiarimento intorno a questo punto.

La Commissione aveva proposto che il rimborso della tassa sull'alcool si facesse in ragione dei 9/10, mentre il ministro delle finanze, nel suo primitivo disegno, aveva lasciata invariata la cifra degli 8/10, cioè, aggravandosi la tassa egli la portava a 20, invece che a 12 come era prima. La Commissione invece la faceva scendere da 12 a 10; quindi da una parte era troppo dura la variazione proposta dal ministro, dall'altra forse soverchiamente nocevole alla finanza la proposta della Commissione.

Il ministro è venuto nella Commissione; si è a lungo discusso; il ministro con molte ragioni, che qui sarebbe lungo ripetere, ha difeso la sua proposta di lasciare invariata la misura degli 8/10; la Commissione ha sostenuto la sua tesi, e poi a titolo di conciliazione ci siamo trovati concordi in questo punto di non aggravare la condizione attuale delle cose. Per ogni ettolitro di alcool che si esporta oggi si pagano 12 lire, in seguito, colle proposte del ministro, si continueranno a pagare 12 lire.

E mi restringo a questi chiarimenti perchè se noi dovessimo portare qui davanti alla Camera tutti i ragionamenti che si sono fatti, e che ci hanno condotto all'accordo, io credo che rimarremmo qui a discutere parecchie settimane ancora.

Ma non v'è nulla che il ministro abbia improvvisato, e non v'è improvvisazione alcuna di questa specie che la Commissione avrebbe tollerato.

Così non posso lasciar passare senza osservazione alcune parole dette dall'onorevole Nervo. Creda a me, onorevole Nervo; noi non siamo qui né a difendere, né ad oppugnare il trattato di commercio coll'Austria. Ella sa per prova che io sarei il primo ad alzare la voce. Ma, rispetto al trattamento fatto alle fabbriche di seconda categoria, il trattato di commercio coll'Austria è buono.

Il ministro delle finanze non può accettare l'emendamento dell'onorevole Brunialti il quale vorrebbe che si pagasse la metà della tassa. Il trattato di commercio ci obbliga a far pagare una tassa di fabbricazione corrispondente alla sovratassa doganale: ma mentre, per le fabbriche di prima categoria, il trattato di commercio coll'Austria determina il metodo di tassazione (e in ciò sta la sua durezza,) rispetto alle fabbriche di seconda categoria, lascia perfettamente libero il Governo del nostro paese di applicare quel metodo di tassa che crederà più confacente agli interessi dell'erario e a quelli benintesi dell'indu-

stria. L'onorevole ministro è custode in questa Camera, come lo dobbiamo essere tutti noi, dell'equa applicazione dei trattati. Egli può abbondare nelle agevolzze per le fabbriche di seconda categoria, appunto perchè il trattato di commercio coll'Austria, in cotesta parte gli lascia tutte quelle facoltà di cui noi desideriamo ch'egli largamente usi.

Con questi schiarimenti io credo che sia tolto ogni equivoco, e che possiamo procedere oltre nella discussione di questo lungo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Petriccione.

Petriccione. Solamente per osservare che a questo riguardo si applica un sistema di protezione a rovescio, cioè si danno 12 lire di favore agli spiriti stranieri. Non aggiungo altro.

Presidente. Veniamo ai voti.

Essendo ritirati tutti gli emendamenti, rimane l'ordine del giorno della Commissione, accettato dal ministro.

Lo rileggo:

“ La Camera confida che il ministro delle finanze vorrà determinare la tassa nelle fabbriche di seconda categoria che distillano le vinacce, in modo di agevolare la produzione delle sostanze secondarie che in esse si contengono e che il ministro di agricoltura diffonderà a tale uopo la notizia dei processi tecnici più economici e l'uso delle macchine più opportune. „

Lo pongo a partito.

(*E approvato.*)

Ora ricordo che l'onorevole ministro ha proposto di sostituire al primo alinea dell'articolo, il seguente:

“ Dopo un trimestre dall'applicazione della presente legge la restituzione della tassa sulla fabbricazione degli spiriti, dei mosti o vini conciaci, di cui è parola alla lettera i dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1879 n° 5038 (serie 2ª) sarà fatta nella misura dell'88 per cento. „

Chi approva quest'emendamento sostitutivo è pregato di alzarsi.

(*E approvato.*)

Al secondo capoverso l'onorevole ministro propone che alle parole: “ Per tutto l'anno 1883 „ si sostituiscano le seguenti: “ Durante il primo trimestre dell'applicazione della presente legge la restituzione „ il rimanente come nel testo.

Chi approva la sostituzione di queste parole è pregato di alzarsi.

(*E approvato.*)

Finalmente chi approva che dopo le parole “ la restituzione della tassa per l'alcool „ si aggiunga “ esportato in natura, „ emendamento pure proposto dall'onorevole ministro e accettato dalla Commissione, è pregato di alzarsi.

Rileggo il secondo comma così emendato:

“ Durante il primo trimestre dell'applicazione della presente legge la restituzione della tassa per l'alcool esportato in natura o mescolato ai vini che si esportano a termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1880, n° 5536 (serie 2ª) continuerà a farsi in ragione di lire 60 per ettolitro. „

Chi approva questo secondo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ora a partito il terzo comma, quale fu letto e come fu stampato.

(È approvato.)

Pongo a partito il complesso dell'articolo 5, con gli emendamenti già approvati e del quale do nuovamente lettura:

“ Art. 5. Dopo un trimestre dall'applicazione della presente legge la restituzione della tassa sulla fabbricazione degli spiriti, dei mosti o vini conciatati, di cui è parola alla lettera *i* dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1879, n° 5038 (serie 2ª) sarà fatta in ragione di nove decimi.

“ Durante il primo trimestre dell'applicazione della presente legge, la restituzione della tassa per l'alcool esportato in natura o mescolato ai vini che si esportano, a termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1880 n° 5536 (serie 2ª) continuerà a farsi in ragione di lire 60 per ettolitro.

“ La tassa sull'alcool adoperato per la fabbricazione della enoncianina sarà restituita per intero, ferme le disposizioni date per l'esecuzione dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1880, n° 5036 (serie 2ª). „

(È approvato.)

Presentazione della relazione sul bilancio di definitiva previsione pel 1883 del Ministero di grazia e giustizia.

Presidente. Invito l'onorevole Indelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Indelli. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio definitivo del Ministero di grazia, giustizia e culti.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Giuramento del deputato Odescalchi.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Odescalchi, lo invito a giurare. (*Legge la formola*)

Odescalchi. Giuro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale.

Presidente. Passeremo ora a discutere l'articolo 6, del disegno di legge riguardante la riforma della tariffa doganale.

Lo leggo:

“ Art. 6. L'accertamento della tassa per le fabbriche di 1ª categoria continuerà a farsi con le norme ora in vigore, e in base alle indicazioni del misuratore meccanico.

“ Gli esercenti di tali fabbriche avranno facoltà di depositare l'alcool in un magazzino annesso alla fabbrica, e di pagare la tassa soltanto all'atto della estrazione dal magazzino stesso.

“ Tali magazzini saranno controllati dall'amministrazione con le norme da stabilirsi per decreto reale. „

A quest'articolo, la Commissione aggiunge un ordine del giorno che è il seguente:

“ La Camera confida che il Governo vorrà istituire studi sul calo dello spirito nei depositi controllati determinando gli abbuoni, e proponendo al Parlamento i relativi provvedimenti. „

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Dopo la lunga discussione seguita sull'argomento dell'articolo 6, negli scorsi giorni, il Ministero, d'accordo colla Commissione, è venuto nella determinazione di sostituire ad esso l'articolo seguente:

“ I termini attualmente in vigore per il pagamento della tassa di fabbricazione dello spirito saranno prorogati di un mese. „

Io spero che questa proposta potrà conciliare tutte le opinioni.

Luzzatti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare.

Luzzatti, relatore. L'articolo della Commissione e l'ordine del giorno testè letto dall'onorevole presidente cadono, perchè si adotta un sistema diverso da quello a cui quell'ordine del giorno si riferiva.

La Commissione è d'accordo interamente, come ho già detto ieri, coll'onorevole ministro,

Presidente. Dunque cadendo l'articolo 6 ed il relativo ordine del giorno della Commissione, il ministro propone che divenga 6 il seguente articolo:

“ I termini attualmente in vigore per il pagamento della tassa di fabbricazione dello spirito saranno prorogati di un mese. ”

Domando ora all'onorevole Sorrentino, o all'onorevole Della Rocca, o all'onorevole Placido, se essi mantengano il loro emendamento all'articolo 6 o se dopo la innovazione proposta dall'onorevole ministro ed accettata dalla Commissione, essi lo ritirino.

Della Rocca. Dopo la innovazione proposta, la quale in parte soddisfa alle premure da noi fatte ed alle idee da noi sostenute, non abbiamo più ragione di insistere nel proposto emendamento, quindi lo ritiriamo.

Presidente. Anche quello al settimo articolo?

Della Rocca. Vedremo quello che proporrà la Commissione.

Presidente. Nessuno domandando di parlare e non essendovi oratori iscritti pongo a partito il nuovo articolo 6, concordato fra il Ministero e la Commissione e del quale ho già dato lettura.

(È approvato.)

Luzzatti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. Dopo l'articolo 6 la Commissione d'accordo col ministro proporrebbe un articolo 7, il quale sarebbe del seguente tenore:

“ Per lo spirito proveniente dalle fabbriche interne, ed esportato all'estero, sia in natura, sia in aggiunta ai vini, l'abbuono della tassa avrà luogo mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica.

“ La detrazione dovrà esser fatta in conformità alle bollette d'uscita e, se si tratta di spirito aggiunto ai vini in conformità anche ai verbali di assistenza alla mescolanza compilato dagli agenti dell'amministrazione.

“ Le disposizioni del presente articolo avranno effetto tre mesi dopo la promulgazione della presente legge. ”

Con questo articolo la Commissione provvederebbe in parte alle domande dell'onorevole Della Rocca e dei suoi colleghi, e sostituirebbe quel magazzino di deposito a cui ieri l'onorevole Della Rocca ha dichiarato di rinunciare se si fosse in altra guisa provveduto all'immediata restituzione

della tassa, come con questo nuovo articolo si provvede.

Presidente. Chiedo all'onorevole Della Rocca se, dopo la proposta di quest'articolo 7, fatta dalla Commissione ed accettata dal ministro, egli mantenga la sua proposta.

Della Rocca. Non ho più ragione di mantenere la mia proposta, e ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione per avere accolto favorevolmente le mie domande.

Presidente. Ritira anche l'articolo aggiuntivo?

Della Rocca. Riguardo alle materie prime?

Presidente. Sì.

Della Rocca. Attendo quello che si dirà dall'onorevole ministro in proposito.

Presidente. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

Visocchi. Desidererei dall'onorevole Commissione un chiarimento sul nuovo articolo da essa proposto. In tale articolo è detto, che sarà fatta restituzione della tassa pagata sopra gli alcool che si esportano, sia in natura, sia mescolati al vino. Ora io dico: quelli che si esportano già mescolati al vino, avranno la restituzione della intera tassa, ovvero degli 88 centesimi, come si è determinato nell'articolo 5 già approvato?

Se la restituzione è fatta per intero, allora io trovo che la condizione degli spiriti fabbricati all'interno è parificata a quella degli spiriti che giungono dall'estero, ma se dovesse esser restituita la tassa solo per 88 centesimi, come è detto nell'articolo 5, allora, in verità, avverrebbe quello che diceva testè l'onorevole Petriccione; che cioè noi faremmo la protezione a rovescio, e che gli spiriti esteri avrebbero facilitazioni maggiori e protezione dannosa agli spiriti nazionali. Sarò gratissimo all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro, se vorranno tranquillare l'animo mio a questo riguardo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. L'onorevole Petriccione diceva poco fa che si favoriva l'alcool estero, perchè non aveva ancora udita la lettura di questa nuova proposta della Commissione. Ma io vedo che ora l'onorevole Petriccione ritirerà nelle sue parole, dopo questa nuova proposta.

Petriccione. Le ritiro.

Luzzatti, relatore. Il che significa, onorevole Visocchi, che qui si tratta di restituzione intera; perchè la restituzione degli 88 centesimi, si riferisce a quei casi speciali nei quali la restituzione si fa, sui coefficienti alcoolici dei vini determinati *a priori* dall'amministrazione, cioè in ca-

casi, nei quali la concia dell'alcool si fa a casa propria, senz alcuna sorveglianza dell'amministrazione; allora c'è la detrazione delle 12 lire. Ma qui si tratta di esportazione diretta, e delle concie fatte sotto gli occhi dell'amministrazione doganale, che si esercitano nelle stesse condizioni delle concie con l'alcool estero, e hanno dall'amministrazione finanziaria gli stessi vantaggi dell'alcool estero.

Quindi messa in chiaro la cosa non v'è favore che gli esteri godano che non sia consentito in tal guisa anche ai fabbricanti nazionali. Questo era stabilito anche prima, ma astrattamente non realmente, perchè i ritardi al rimborso cagionavano quelle more dell'interesse, quella disparità di trattamenti contro cui si ribellavano gli onorevoli Della Rocca e Petriccione.

Essi avevano fatto alcune proposte per provvedere a ciò. Il Governo e la Commissione hanno creduto di sostituirne altre più acconcie, ch'essi accettano, e che riconducono nel fatto, come nel diritto la perfetta parità di trattamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

Visocchi. Ringrazio l'onorevole relatore dei chiarimenti datimi, ma lo pregherei allora di volere accettare questo emendamento: cioè dopo la parola, *detrazione*, aggiungere le altre, *per intero*. Altrimenti io credo che nascerà sempre il dubbio se questa detrazione debba andar soggetta o no alle norme stabilite dall'articolo 5.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io credo che non debba sorgere il minimo dubbio. Qui non si tratta di *drawback* o di restituzione di tasse pagate, ma di sgravio di tassa; cioè di dichiarazione di esenzione di tassa sull'alcool che si esporta in natura, o mescolato coi vini.

La restituzione degli 88 centesimi ha luogo quando si tratta di tassa già pagata, ma qui invece si tratta di non farla pagare.

Presidente. Dunque all'articolo proposto dalla Commissione di accordo col Ministero, l'onorevole Visocchi propone il seguente emendamento: dopo le parole *dalla detrazione* si aggiunga *per intero*.

Prego l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di esprimere il loro parere su questo emendamento.

Magliani, ministro delle finanze. L'emendamento mi pare inutile perchè quando si dice *sgravio* s'intende *sgravio dell'intero*. Dopo le dichiarazioni da me fatte e di fronte al significato della parola

sgravio io credo che l'onorevole Visocchi non vorrà insistere.

Presidente. Onorevole Visocchi mantiene o ritira il suo emendamento?

Visocchi. Dopo le esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro e della Commissione delle quali prendo atto, non insisto sull'inclusione dell'emendamento.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo 7. Prego la Commissione di prestare attenzione.

“Per lo spirito proveniente dalle fabbriche interne ed esportato all'estero, sia in natura, sia in aggiunta ai vini l'abbuono della tassa avrà luogo mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica. La detrazione dovrà esser fatta in conformità alle bollette di uscita, e, se si tratta di spirito aggiunto ai vini, in conformità anche ai verbali di assistenza alla mescolanza, compilati dagli agenti dell'amministrazione.

“Le disposizioni del presente articolo avranno effetto tre mesi dopo la promulgazione di questa legge.”

Chi approva questo articolo 7, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Luzzatti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luzzatti, relatore. Per corrispondere interamente alle promesse che il Governo e la Commissione hanno fatto ieri, c'è un articolo 8, che riguarda l'esenzione del melazzo dalla tassa:

“È data facoltà al Governo di ammettere in esenzione di dazio il melazzo destinato alla distillazione quando abbia determinate le cautele necessarie per impedire che sia altrimenti adoperato.”

Presidente. È un nuovo articolo 8 invece di questo stampato?

Luzzatti, relatore. Precisamente.

Presidente. Dunque l'articolo 8 stampato è il seguente:

“Sono estese agli spiriti le disposizioni riguardanti la circolazione ed i depositi, nelle zone di vigilanza, dei generi coloniali e degli oli minerali.”

Ora domando all'onorevole relatore se l'aggiunta che si propone sia fatta a questo articolo, o al precedente o a quale altro articolo.

Luzzatti, relatore. L'articolo che il presidente ha letto rimane e verrà il momento di votarlo. La proposta che la Commissione fa ora, d'ac-

cordo col Governo, è di mettere dopo l'articolo 7 testè votato il nuovo articolo che diventerebbe l'ottavo, e che è del tenore seguente:

“ È data facoltà al Governo di ammettere in esenzione da dazio il melazzo destinato alla distillazione, quando abbia determinate le cautele necessarie per impedire che sia altrimenti adoperato. ”

Presidente. E l'articolo 8 stampato e che io aveva letto, quale numero porterà?

Luzzatti, relatore. Diventa 10, perchè dopo l'8 ce n'è ancora un altro da aggiungere. *(Si ride)*

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Dopo l'articolo 7 che è stato votato, la Commissione d'accordo col Ministero propone un articolo aggiuntivo che prende il numero 8 e che fu quello or ora letto dal relatore. Con esso si dà facoltà al Governo di ammettere in esenzione da dazio il melazzo destinato alla distillazione.

Quest'articolo 8 deve venire dopo il 7 e dopo l'articolo 8 verrà poi quello che nello stampato era articolo 7 e che comincia con la parola: *Ferme ecc.*

Presidente. Sta bene. C'è da mutare la numerazione soltanto; ma abbiano la compiacenza di mandarmeli tutti gli articoli.

Dunque dopo l'articolo 7 testè votato, l'onorevole ministro propone il seguente articolo 8 d'accordo colla Commissione: “ È data facoltà al Governo di ammettere in esenzione di dazio il melazzo destinato alla distillazione, quando abbia determinate le cautele necessarie per impedire che sia altrimenti adoperato. ”

Va bene, onorevole relatore?

Luzzatti, relatore. Benissimo.

Presidente. Onorevole Della Rocca, ella aveva proposto un emendamento a cui mi pare sia fatta ragione con questa aggiunta.

Della Rocca. In parte, onorevole presidente!

Presidente. Quindi ella ritira il suo emendamento?

Della Rocca. Lo ritiro!

Presidente. Dunque pongo a partito l'articolo 8 che ho letto testè. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Propongo che dopo l'articolo 8 testè votato si faccia seguire col n° 9 un articolo in gran parte identico all'articolo 7, che era in istampa.

Resta la prima parte proposta già dal Ministero, ed emendata dalla Commissione “ ferme restando le disposizioni, ecc., è data facoltà al ministro delle finanze di stabilire che i fabbricanti di spiriti di prima categoria debbano versare la tassa direttamente nella tesoreria dello Stato. ”

La seconda parte sarebbe poi la seguente:

“ Le cauzioni dei fabbricanti potranno essere date anche mediante prima ipoteca sugli opifici, o sopra altri beni stabili o mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate dall'intendente di finanza. ”

E questo sarebbe l'articolo 9.

Presidente. Dunque l'onorevole ministro, d'accordo colla Commissione, propone, dopo l'articolo 8, testè approvato, un articolo 9, che corrisponde in parte a quello che era l'articolo 6, della prima proposta del Ministero, e dell'articolo 7 della Commissione. Ed è il seguente:

“ Ferme restando le disposizioni dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1879, n° 5038 (serie 2ª) è fatta facoltà al ministro delle finanze di stabilire che i fabbricanti di spirito di prima categoria debbano versare la tassa direttamente nelle tesorerie dello Stato.

“ Le cauzioni dei fabbricanti potranno essere date anche mediante prima ipoteca sugli opifici, o sopra altri beni stabili, o mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate dall'intendenza di finanza. ”

Sorrentino. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sorrentino. Dopo quest'articolo io chiedo due schiarimenti all'onorevole ministro ed alla Commissione. Il primo per ciò che riguarda gli esattori attuali; quale trattamento avranno i contratti in corso? Saranno rispettati, o no? Il secondo, è questo: ove l'intendente di finanza, per una ragione qualunque, si ostini a non ricevere Tizio, o Caio, come mallevadore, ci sarà, o non ci sarà un appello al ministro?

Ecco la dichiarazione esplicita e netta che desidero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Dichiaro all'o-

norevole Sorrentino che gli attuali contratti saranno rispettati.

Contro le determinazioni degli intendenti di finanza, sarà poi ammissibile il ricorso gerarchico al ministro.

Sorrentino. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sorrentino. Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni fatte, e ne prendo atto.

Presidente. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

Nervo. L'onorevole ministro, nel proporre una modificazione al secondo comma di quest'articolo 9, mi pare abbia tolta la parola *anzidetti*. Se è soltanto per migliorare la dizione, sta bene; ma non vorrei che, togliendo la parola *anzidetti*, e dicendo soltanto: "le cauzioni dei fabbricanti", avesse inteso che queste disposizioni dovessero applicarsi anche ai fabbricanti di seconda categoria. È uno schiarimento che lo prego di darmi, onde l'amministrazione abbia poi dinanzi agli occhi le disposizioni della legge ben certe.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io ho proposto di togliere la parola "anzidetti", perchè non mi pareva necessaria, ma non per dare un significato restrittivo od estensivo alle disposizioni dell'articolo. Quindi, se l'onorevole Nervo crede che per maggiore chiarezza si debba ripristinare la parola io non oppongo difficoltà.

Presidente. Insiste, onorevole Nervo?

Nervo. Ringrazio l'onorevole ministro dello schiarimento che mi ha dato e non insisto.

Presidente. Rileggo l'articolo.

" Art. 9. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1879, n° 5038 (serie 2ª) è fatta facoltà al ministro delle finanze di stabilire che i fabbricanti di spirito di prima categoria debbano versare la tassa direttamente nelle tesorerie dello Stato.

" Le cauzioni dei fabbricanti potranno essere date anche mediante prima ipoteca sugli opifici, o sopra altri beni stabili, o mediante malleveria solidale di due persone solventi, accettate dall'intendenza di finanza. "

Chi approva questo articolo così come l'ho letto, è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

" Art. 10. Sono estese agli spiriti le disposizioni riguardanti la circolazione e i depositi nelle zone

di vigilanza dei generi coloniali e degli oli minerali. "

Petriccione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Petriccione. Vorrei uno schiarimento.

I venditori al dettaglio che si trovano nella zona doganale e che comprano lo spirito in grossi recipienti e poi lo rivendono in recipienti piccoli, come dovranno regolare il loro commercio, se questo dovrà essere accompagnato da tutte queste cautele?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Veramente non comprendo il dubbio sollevato dall'onorevole Petriccione. Non so quale importanza possa darsi all'ipotesi di un *dettagliere* il quale comperi in grande per rivendere al minuto entro le zone doganali al confine. Vi sono le bollette che legittimano il trasporto e la circolazione.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 10 che ho letto.

(*È approvato.*)

" Art. 11. Le miscele alcoliche sono soggette alla soprattassa di fabbricazione, qualunque sia la quantità di spirito che contengono e sempre in ragione di una forza alcolica di 70 gradi, calcolata sull'intero volume del liquido. "

(*È approvato.*)

" Art. 12. I sali in quantità eccedente i cinque chilogrammi sono vincolati a bolletta, anche quando sono trasportati nelle zone doganali di terra.

Per due anni a titolo di esperimento è data facoltà al ministro delle finanze di concedere ai caffettieri per uso di refrigerante il sale comune al prezzo di lire 25 il quintale, con che sia alterato in modo da non poter servire ad alcun altro uso.

Decorsi i due anni, tale facoltà, cessa se non verrà prorogata per legge. "

Presidente. A questo articolo l'onorevole Rosano proponeva un emendamento del tenore seguente:

" Il sottoscritto chiede che all'articolo 11 (ora 12) il prezzo del sale comune alterato da concedersi agli esercenti caffè sia ridotto da lire 25 il quintale, come propone l'onorevole Commissione, a lire 15 il quintale. "

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. La Commissione ha proposto la soppressione della prima parte di questo articolo 11, ora 12, proposto dal Ministero. La prima parte era questa:

“ Per gli effetti delle leggi doganali e di quelle sulle privative, è considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 e il sodio di 9,8 per cento. ”

Ora io farei viva preghiera alla Commissione di consentire che questa prima parte sia ripristinata; accettando l'esperimento biennale durante il quale si darà il sale ai caffettieri al prezzo di favore di lire 25 al quintale, non ci difenderemo dal contrabbando dei refrigeranti, se non ammettiamo la disposizione, che la Commissione respinge. La finanza sarà danneggiata, e non solo continuerà pei caffettieri lo stato presente delle cose, ma sarà peggiorato.

Dichiarerò poi il pensiero del Ministero sull'emendamento dell'onorevole Rosano, quando ne avrò udito lo svolgimento.

Visocchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Visocchi. Aveva vedute con molto piacere che la Commissione aveva proposto la soppressione di quest'articolo dalla legge, per una ragione ben differente da quella che riguarda i refrigeranti ed è la seguente: il cloruro di potassio è uno degli elementi più importanti per i concii chimici, e mi duole che l'onorevole ministro delle finanze ripropone l'articolo pel quale verrebbe gravato di un dazio d'importazione considerevole. Ora io non vorrei che per impedire ai caffettieri e sorbettieri di servirsi di questo sale, si recasse anche questo grave danno all'agricoltura. Ormai, o signori, i concii chimici cominciano ad entrare nell'uso di tutti gli agricoltori, tutti ne riconoscono la necessità e sarebbe gran progresso se se ne facesse uso considerevole; quindi io vorrei pregare la Commissione, laddove credesse di includere il cloruro di potassio tra i sali che debbono pagare il dazio, che lo volesse escludere quando è introdotto per uso dell'agricoltura, ovvero lo volesse escludere affatto, come avea fatto nella sua prima proposta.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Luzzatti, relatore. La Commissione è stata indotta ad accogliere la petizione dei caffettieri di Napoli, di Torino e di altre città d'Italia, più per

un pensiero di provvedere all'erario che per giovare all'industria di quegli egregi signori. Imperocchè è evidente che prima di accordare agevolzze ai caffettieri ci sono molte altre industrie che attendono degli alleviamenti dall'erario italiano. Ma considerando come i succedanei del sale a scopo di refrigerante si moltiplicano oggidì, specialmente quelli che provengono dalla Germania o che si fabbricano nei nostri opifici di Vigevano e di Genova, ha creduto di scoprire un nuovo cespite d'entrata non alzando ma ribassando il dazio, poichè quando si riduca il sale dato ai caffettieri, ad uso di refrigerante, al prezzo di 25 lire all'incirca, i caffettieri per la maggior potenza refrigerante che ha il sale su tutti gli altri succedanei, lo preferiranno.

Ecco il pensiero da cui è stata mossa la Commissione, e che il ministro ha accettato in forma d'esperimento. La Commissione deferendo alla domanda del ministro in materia così grave per la finanza, ha accettato che l'esperimento si facesse a 2 anni. Fra 2 anni vedremo se le speranze della Commissione coglievano il vero più che i timori degli altri.

Il ministro domanda che si ripristini la prima parte dell'articolo, la quale consiste nel dichiarare sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 e il sodio di 9,8 per cento.

Le ragioni per le quali la Commissione non aveva accolto quella proposta del ministro, erano diverse. Alcune d'indole doganale, altre d'indole economica, altre infine d'indole finanziaria.

Quelle d'indole doganale erano chiare. Il pericolo, le difficoltà di mutare i nostri uffici doganali in laboratori di chimica. Le difficoltà d'indole economica erano quelle accennate dall'onorevole Visocchi, la consapevolezza che alcuni di questi sali servono per gli emendamenti agrari.

Il terzo pericolo, d'indole finanziario, era questo, che se si evitava che venissero dall'estero questi succedanei dei sali ad uso refrigerante, non si sarebbe potuto impedire che si fabbricassero in paese. Quindi la finanza avrebbe impedito che venissero dall'estero, ma si sarebbero fatti in paese, e l'erario non ci avrebbe guadagnato.

Queste erano le tre ragioni principali per cui la Commissione non ha potuto assecondare il ministro nella sua proposta. Ma, accolto l'emendamento della Commissione, le ragioni d'indole finanziario scompaiono, rimangono quelle d'indole economico.

La Commissione le ha dibattute col ministro.

Io non ho competenza in queste materie, sufficiente per poter mallevare o disdire ciò che l'amministrazione sostiene, ma so che molti uomini esperti nella chimica sostengono che i sali i quali contengono 15,2 di cloro e 9,8 di sodio non sono quelli che si adoperano per gli emendamenti agrari, poichè questi sali hanno una proporzione minore di siffatte sostanze. Cosicchè, anche adottando la proposta del ministro, non si colpirebbero quelli che sono destinati ad emendamenti per le nostre campagne. Rassicurati da ciò, noi non abbiamo ragione di contrastare al ministro questa sua domanda. Poichè, se da una parte noi gli chiediamo di concedere il sale ad uso di favore ai caffettieri, dall'altra, non possiamo non assecondare l'amministrazione in questa opera severa di salvare l'entrata del sale dai succedanei ad uso di refrigeranti. La Commissione se ci saranno altre osservazioni tecniche, le ascolterà attentamente perchè in questa materia di chimica applicata alle industrie sente tutta sua la insufficienza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io non posso che insistere nella proposta che ho avuto l'onore di fare testè: ed intendo di rassicurare pienamente l'animo dell'onorevole Visocchi, dicendogli che con questa disposizione non si colpiscono punto i concimi di cui egli ha parlato.

Non c'è nessun pericolo di nuocere all'agricoltura, bensì si garantisce la finanza contro la frode e si assicura ai caffettieri il beneficio che loro vogliamo concedere. Io pregherei quindi la Camera di voler votare l'articolo che si compone della prima parte della proposta ministeriale, e della seconda parte aggiuntiva della Commissione.

Si tratta poi di un esperimento di 2 anni: quest'esperimento darà lume all'amministrazione per ulteriori proposte che le possa parere opportuno di presentare alla Camera.

Presidente. Onorevole Visocchi insiste?

Visocchi. Io veramente vorrei pregare l'onorevole ministro di lasciare le cose come la Commissione le ha preparate, salvo poi ad aggiungere quelle altre precauzioni che egli crederà opportune e necessarie dopo due anni di esperimento. Io credo che si guadagnerà molto di più a lasciare la libertà al commercio e all'agricoltura che non prendendo le precauzioni che egli vuol prendere contro le pochissime frodi che possono adoperare i caffettieri che ci procurano dei sorbetti. Io quindi pregherei, ripeto, vivamente l'onorevole ministro

di lasciare le cose nel modo come la Commissione le ha proposte.

In ogni modo v'insisterei, e qualora la Commissione abbandonasse la sua proposta, la presenterei io per mio conto.

Presidente. Non la può ripresentare sa, onorevole Visocchi, c'è una disposizione regolamentare che non lo permette; non può essere ripresa che da uno della Commissione.

Visocchi. Non capisco come...

Presidente. Che vuole? Il regolamento prescrive così, ed io devo far rispettare le sue prescrizioni. Si faccia un regolamento nuovo ed io allora farò rispettare quello.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Mi rincresce, ma io non posso acconsentire all'istanza dell'onorevole Visocchi. Io sono convinto che la frode in danno della finanza sarebbe grandissima, e che i caffettieri non sarebbero grati del favore che loro si concedesse, quando non si adoperasse una giusta severità nell'introduzione dei succedanei al sale, come refrigeranti. Posto, che si fa un esperimento di due anni, io credo che sia savio consiglio premunirsi fin da ora contro le frodi, salvo poi dopo l'esperimento a deliberare ulteriormente sulla base dei fatti. Insisto adunque sulla proposta che ho avuto l'onore di fare.

Presidente. Ora chiedo all'onorevole ministro, se accetti o no l'emendamento dell'onorevole Rosano, il quale chiede che il prezzo del sale comune alterato da concedersi agli esercenti caffè sia ridotto da lire 25, a lire 15 il quintale.

Magliani, ministro delle finanze. Io non posso accettare quest'emendamento, perchè il danno che verrebbe alla finanza sarebbe assai grave. Questo disegno di legge che ha fra gli altri scopi anche quello di rinforzare la finanza, avrebbe pur troppo l'inevitabile effetto d'indebolirla.

Faccio poi osservare all'onorevole proponente, che il sale comune ha una forza refrigerante maggiore del 30 o 40 per cento dei succedanei; di modo che i caffettieri non avrebbero nessuna ragione di invocare un beneficio maggiore di questo che è pur largo, e a cui il Ministero aderisce. Quindi vorrei pregare l'onorevole Rosano di non insistere nel suo emendamento, che è proprio nocivo, in modo essenziale agli interessi della finanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. La Commissione ha fatto una piccola inchiesta intorno al prezzo di questi refrigeranti adoperati dai caffettieri, ed ha creduto

che fermandosi intorno alle 25 lire si possa raggiungere l'intento di sostituirle utilmente per le finanze, perchè i refrigeranti ai quali allude l'emendamento dell'onorevole Rosano costano da 20 a 21 o 22 lire, ma hanno una potenza refrigerante minore del sale. Quindi sotto questo rispetto quel di più che si fa pagare è compensato ai caffettieri dalla maggior potenza refrigerante del sale sui succedanei. Epperò la Commissione si associa al ministro nel mantenere le 25 lire.

Presidente. L'onorevole Rosano è presente?

(Non è presente.)

Non essendo presente, il suo emendamento si intende ritirato.

Verremo ai voti, e per divisione.

Il signor ministro riprende quella che era la prima parte del suo articolo:

“Per gli effetti delle leggi doganali e di quelle sulle privative, è considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 e il sodio di 9,8 per cento. ”

Questo è il primo inciso, che era stato soppresso dalla Commissione. Ora il ministro, ripeto, lo riprende, e lo presenta come emendamento.

Lo pongo a partito.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Ora pongo a partito la seconda parte dell'articolo così concepita:

“I sali in quantità eccedente i cinque chilogrammi sono vincolati a bolletta, anche quando sono trasportati nelle zone doganali di terra.

“Per due anni a titolo di esperimento è data facoltà al ministro delle finanze di concedere ai caffettieri per uso di refrigerante il sale comune al prezzo di lire 25 il quintale, con che sia alterato in modo da non poter servire ad alcun altro uso.

“Decorsi i due anni, tale facoltà cessa se non verrà prorogata per legge. ”

(È approvato.)

Ora pongo a partito il complesso dell'articolo 12.
(È approvato.)

“Art. 13. Le multe comminate dagli articoli 33 e 34 della legge 15 giugno 1862 n° 2397 sono fissate in lire 15 per chilogramma, quando si tratta di tabacco in foglia, ed in lire 30 se si tratta di tabacco lavorato. ”

(È approvato.)

“Art. 14. Per le carni salate, il burro salato e i formaggi prodotti nei luoghi dov'è in vigore la privativa del sale e che si esportano all'estero, è concessa la restituzione della tassa sul sale, nella misura seguente:

per ogni quintale di burro salato. . .	L. 1 80
” di formaggi di grana, Emmenthaler, Gruyère e Gorgonzola. ”	3 30
per ogni quintale di formaggi pecorini e cacio-cavalli . . .	” 4 —
” di carni insaccate . . .	” 1 78
” di carni preparate con salamoia o strofinatura di sale . . .	” 5 —

“La restituzione non si estende alle quantità minori di un quintale e alle provviste di bordo, e l'amministrazione può richiedere la prova che i prodotti anzidetti non provengono dalla Sicilia o dalla Sardegna.

“Il Governo, sentito il Consiglio superiore del commercio, con decreti reali da convertirsi in legge, determinerà la misura della tassa da restituirsi all'atto dell'esportazione di ogni altra qualità di formaggio, e potrà modificare, secondo i risultati dell'esperienza, la misura del rimborso alle qualità sopraindicate. ”

La Giunta inoltre propone un ordine del giorno nei seguenti termini:

“La Camera invita il Governo a studiare il modo di restituire la tassa del sale ai pesci salati che si esportano all'estero nei luoghi ove è in vigore la privativa e a presentare le opportune proposte al Parlamento. ”

Ai pesci salati? (*Viva ilarità*) Vorrà dire per i pesci salati!

Luzzatti, relatore. Precisamente.

Presidente. Onorevole ministro accetta quest'ordine del giorno?

Magliani, ministro delle finanze. Non ho difficoltà di accettare con qualche riserva l'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. La Commissione propone che nell'ultima parte di questo articolo alla parola *modificare* si sostituisca l'altra: *rialzare*.

La ragione di questa proposta della Commissione sta in ciò ch'essa non ha avuto il tempo, nè il modo, nè la competenza di esaminare se i rimborsi proposti dal Ministero per il sale che contengono

gono i formaggi e le carni, corrispondano alla quantità di sale effettivamente impiegato in quelle produzioni.

Ma la Commissione non ha inteso di autorizzare il Governo a diminuire quelle restituzioni. Se l'esperienza lo consigliasse, udito il parere del Consiglio superiore del commercio per decreto reale da convertirsi in legge, il Governo potrebbe rialzare questi coefficienti: diminuirli mai. E poichè la parola modificare potrebbe intendersi anche nel senso che il Governo avesse anche la facoltà di diminuirli, la Commissione propone che alla parola *modificare* si sostituisca l'altra: *rialzare*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Magliani, ministro delle finanze. Accetto l'emendamento della Commissione. Ne prendo poi occasione per domandarle uno schiarimento sull'ordine del giorno che ha proposto. La Commissione ben sa che noi concediamo a prezzo di favore il sale per i pesci. Ora se il Governo accetta l'invito di studiare il modo di restituire la tassa per i pesci salati, evidentemente questo studio non può essere fatto che sulla base di non più ammettere il prezzo di favore; poichè è impossibile ammettere anche il *drawback* quando c'è un prezzo di favore.

È in questo senso che accetto l'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. La Commissione non potrebbe consentire in questo punto minimo col ministro delle finanze. Io so che pei pesci si dà il sale ad un prezzo di favore, ma il nostro prezzo di favore è il prezzo normale di altri paesi, i quali nondimeno rimborsano all'uscita il dazio riscosso; come avviene in Francia dove il ministro sa che il prezzo del sale, sebbene di soli 10 centesimi, si restituisce all'uscita. Quindi se il ministro per restituire la tassa, intendesse di togliere il prezzo di favore, toglierebbe con una mano il beneficio che concederebbe con l'altra. Perciò la Commissione si contenta che il ministro accolga l'invito di fare questo studio, che non è ancora stato fatto, e ritira il suo ordine del giorno con l'affidamento che il Ministero esaminerà la questione e la sottoporrà all'esame del Consiglio superiore del commercio. Ma intendiamo che la questione stessa non sia in qualsiasi guisa pregiudicata.

Presidente. Dunque, onorevole relatore, ritira l'ordine del giorno?

Luzzatti, relatore. Lo ritiro e prendo atto delle dichiarazioni del ministro.

Presidente. E l'articolo rimane come io l'ho letto?

Luzzatti, relatore. Tranne che alla parola *modificare* si sostituirebbe: *rialzare*.

Presidente. Sarà meglio dire: *aumentare*.

Luzzatti, relatore. Sta bene.

Presidente. Dunque, ritirato l'ordine del giorno della Commissione, verremo ai voti sull'articolo 14 con l'emendamento proposto dalla Commissione, il quale consiste nel sostituire alla parola *modificare* la parola *aumentare*.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Pongo a partito l'articolo che ho letto con l'emendamento testè approvato.

(È approvato.)

Presentazione della relazione sul bilancio definitivo del Ministero dell'interno.

Presidente. Invito l'onorevole De Renzis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

De Renzis. La Commissione generale del bilancio mi dà incarico di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di definitiva previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1883.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

Continua la discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale.

Presidente. Passeremo ora all'articolo 15. Prego la Commissione di seguirmi, trattandosi di un articolo lungo e complicato.

« Nella tariffa doganale sono introdotte le seguenti modificazioni:

« Al n° 13, Zucchero:

« a) di prima classe. quintale L. 66 25

« b) di seconda classe » » 53 —

Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione n° 20 Olanda.

« Al n° 17, Cacao:

« a) in grani quintale L. 80 —

« b) infranto, macinato e in
pasta. » » 100 —

« Al n° 18, Cioccolata » » 100 —

« Al n° 22, The. » » 200 —

Il numero 33, Ossido di ferro sarebbe soppresso?

Luzzatti, relatore. Sì, va soppresso.

Presidente. Sta bene.

Per la Commissione è soppresso anche il numero 37 del cloruro di magnesio?

Luzzatti, relatore. Sì, è soppresso.

Plebano. Chiedo di parlare.

Presidente. Un momento. Al numero 35...

Berio. Chiedo di parlare.

Presidente. Al n° 35, b) Carbonato di magnesia lire 25.

Al n° 47, a) Cartucce vuote senza capsule L. 60

“ b) Cartucce vuote con capsule „ 100

“ c) Cartucce cariche „ 150

Al n° 56, la nota finirà con le parole “ e il citrato di magnesia. „

57: Gomme, resine e gomme-resine:

“ a) indigene gregge. esenti

“ b) d'ogni altra sorta. esenti

61. c) Gambier, terra foulon . . . esente

62. Indaco, cocciniglia e kermes esenti

63. Prussiato di potassa giallo e rosso . . . esente

65: Estratto d'oricello esente

“ Nota alle categorie quinta e sesta. I tappeti di lino, di canapa, di juta e di altri vegetali filamentosì, compreso il cotone, e non misti di lana debbono essere tassati come i tessuti della rispettiva categoria. Quando sono misti a lana vanno a tappeti di lana. „

Incagnoli. Chiedo di parlare.

Presidente. “ Numeri 88, 106, 121, 132. Gli oggetti cuciti sono tassati come il tessuto soggetto a più forte dazio, che entra nella loro composizione, coll'aggiunta del 10 per cento.

“ 96. Tessuti imbianchiti di cotonei (dazio dei tessuti greggi, più il 20 per cento).

“ 99. Tessuti di cotone:

“ a) ricamati a catenella quintale L. 300

“ b) ricamati a punto passato „ „ 400

“ 100. Tulli, gaze e mussole di cotone:

“ a) lisci. quintale „ 300

“ b) ricamati. „ „ 500

“ 112. Feltri:

“ c) per vestimenta. . . quintale „ 60

“ d) Feltri e manicotti, tessuti circolari e

senza cucitura per uso delle cartiere . . L. 7

“ 125. Cascami di seta. È soppressa la lettera d.

“ 130. Pizzi, galloni, tulli e tessuti d'ogni sorta di seta o filusella misti d'oro o d'argento fini o falsi.

“ 142. Merceria di legno, compresi i balocchi di legno.

“ 244. Vetture da strade comuni:

“ a) con non più di due ruote . . . L. 33

“ b) con più di due ruote e non più di cinque molle „ 110

“ c) con più di due ruote e di cinque molle „ 330

“ 162:

“ b) Pelli crude, fresche o secche da pellicceria esenti

“ Nota al n° 162, lettera e.

“ Le pelli semplicemente conciate sono quelle che hanno ricevuto la sola operazione della concia, e presentano i seguenti caratteri:

“ 1° non sono tinte;

“ 2° non sono ingrassate;

“ 3° dalla parte del rovescio hanno sempre qualche residuo di carniccio.

“ Siffatte pelli non possono passare direttamente al consumo, perchè sono porose, non pulite e non sempre sufficientemente pastose.

“ h) Pelli conciate senza pelo e rifinite da suola. . quintale L. 45

“ i) id. altre „ „ 60

“ l) id. conciate di capretto, ecc.

“ 186. i) Rame, ottone e bronzo in cilindri e stampi incesi per la stampa esenti „

“ Quel che riguarda il piombo e l'antimonio è soppresso?

Luzzatti, relatore. Si è soppresso.

Presidente. Va bene.

“ 195. b) Parti di fucili finite.

“ 196. b) Parti di pistole e rivoltelle finite.

“ 202. Guarniture di scardassi, per ogni. quintale. L. 50 —

“ 218. a) Pietre, terre e minerali non metallici, gessi, calce. „

“ b) Cementi quintale L. 0 50

“ 236. a) Orzo esente

“ b) Altre granaglie tonnellata „ 11 50

“ 257. Luppolo. esenti

“ 259. Oli di palma e di cocco. esenti

“ 283. Grasso d'ogni sorta esente

“ 294. Avorio, madreperla e tartaruga greggi. esenti

“ 297. Mercerie.

“ Il Governo del Re è autorizzato a introdurre nel repertorio una nuova classificazione delle mercerie comuni e fine, udito il parere del collegio consultivo dei periti. „

Incagnoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Incagnoli, abbia pazienza, c'è tempo; già iscritto.

“ 300. *g*) È fatta facoltà al ministro delle finanze di concedere, colle discipline e cautele che crederà necessarie, alla fabbrica di gomma elastica la introduzione senza pagamento di dazi di quei tessuti speciali che servono esclusivamente alla loro industria, e ciò fino al valore di cento mila lire.

“ 304. Fornimenti di fiori finti, per ogni chilogrammo L. 3 —

“ 309. Oggetti da collezione.

“ *a*) Quadri di autori viventi;

dazio di entrata esenti;

dazio di uscita esenti.

“ *b*) Altri - dazio di entrata, come i lavori della materia di cui sono formati - dazio d'uscita, 1 per cento del valore.

Ora prima di passare alla discussione, credo necessario di fare una proposta ed è questa: Se alcuni oratori vogliono fare considerazioni che abbraccino tutte le voci da modificare, domandino di parlare sopra l'articolo, ed io ne darò loro facoltà, se no si passerà a discutere ed a votare voce per voce, intendendosi che quando leggesi una voce e nessuno domandi di parlare, quella voce si intenderà approvata, salvo poi a mettere complessivamente ai voti l'articolo intero approvato nelle singole parti. Questo è il metodo col quale fu votata, altre volte, la tariffa generale, e senza il quale credò che non si potrebbe procedere alla discussione di questo articolo. (*Benissimo!*)

Prego quindi l'onorevole relatore di seguirmi attentamente perchè non accada che si voti una cosa per un'altra.

Hanno domandato di parlare, mentre io leggevo, gli onorevoli Plebano, Berio e Incagnoli. Chiedo loro se intendano di parlare su qualche voce speciale, oppure di fare osservazioni complessive su tutte le voci.

Onorevole Berio?...

Berio. Mi riservo di chiedere di parlare sulle singole voci, per ottemperare alle prescrizioni dell'onorevole presidente.

Presidente. Vuole dirmi su quali?

Berio. Alle voci 35 e 56 della Commissione.

Presidente. Sta bene. Onorevole Plebano?...

Plebano. Su due delle voci lette.

Presidente. Domanderà di parlare, al momento opportuno. Onorevole Incagnoli?..

Incagnoli. Ho da fare osservazioni su parecchie voci.

Presidente. Allora domanderà di parlare su quelle voci.

Prima di passare alla votazione ricordo che la Commissione ha proposto alcuni ordini del giorno.

Uno lo ha proposto a proposito delle pelli, nei seguenti termini:

“ La Camera, confida che il Governo vorrà dare disposizioni severe perchè le cinghie che si importano insieme alle macchine si dazino sempre in modo distinto e separato. ”

Un altro ordine del giorno lo ha proposto a proposito delle guarniture di scardassi:

“ La Camera confida che il Governo trasferirà nel nuovo repertorio le macchine da cucire dalla voce delle macchine non nominate a quella degli utensili e strumenti non nominati. ”

L'onorevole Merzario propone un ordine del giorno: vuol avere la compiacenza di dirmi in relazione a qual voce?

Merzario. È un emendamento ad altro ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Presidente. E che io non vedo.

Luzzatti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatti, relatore. Con la questione dei colori si connette un ordine del giorno della Commissione, perchè il Ministero prenda l'impegno di adottare alcuni provvedimenti per la scuola di tessitura e di tintoria di Como. L'ordine del giorno dell'onorevole Merzario parmi che si colleghi con la questione dei colori e delle sete; quindi ne parleremo quando si discuterà la voce: colori.

Presidente. Onorevole relatore, vuole avere la compiacenza di dirmi dove si trova quest'ordine del giorno, che non vedo nello stampato che ho dinanzi?

Luzzatti, relatore. Questo non è trascritto, ma si trova nella relazione.

Presidente. Ci sono molte cose nella relazione! (*Si ride*)

Merzario. A pagina 133.

Presidente. Io credeva che la Commissione li avesse trascritti tutti qui in questa nuova edizione e non vorrei che me ne potesse sfuggire qualcun'altro.

Luzzatti, relatore. Se ce ne sarà qualcun'altro mi permetterò d'avvertirla. Quello al quale si riferisce l'onorevole Merzario, si trova a pagina 133.

Presidente. L'ordine del giorno della Commissione è il seguente:

“ La Camera invita il Governo a dotare il laboratorio di chimica applicata alla tintoria della seta in Como dei mezzi occorrenti a promuovere il perfezionamento dell'industria della tintoria. ”

L'onorevole Merzario poi propone il seguente:

“ La Camera, invita il Governo a dotare la sezione di setificio annessa al regio istituto tecnico di Como dei mezzi occorrenti a promuovere il perfezionamento dell'industria serica.

“ Merzario, Giudici, Velini. ”

Dunque quando verremo alla voce relativa ai colori, porrò in discussione l'ordine del giorno della Commissione, e la modificazione proposta.

Cominciamo:

“ Art. 16. Nella tariffa doganale sono introdotte le seguenti modificazioni:

“ Al n° 13, Zucchero:

“ a) di prima classe, quintale . . L. 66 25
(È approvato.)

“ b) di seconda classe ” 53 00

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

Nervo. Debbo semplicemente pregare l'onorevole ministro di favorirmi uno schiarimento. Nella relazione, la Commissione ha accennato con molta opportunità alla questione sorta tra i diversi Stati che si sono concordati alcuni anni or sono per una uniformità di trattamento nella tassazione degli zuccheri indigeni.

Ora non tutti gli Stati hanno voluto assoggettarsi ad una uniformità di trattamento. Per esempio l'Inghilterra ha rifiutato d'impegnarsi di sottoporre le sue fabbriche di zucchero e le sue raffinerie a un determinato metodo di trattamento. Il Belgio ha accettato in massima, ma poi con un regolamento ha cercato di assicurare gl'interessi dei suoi fabbricanti. Sappiamo poi che cosa succede in Austria e in Germania dove nella fabbricazione dello zucchero, come ebbi già occasione di dire altra volta alla Camera (e ripeto ora perchè resti bene impresso nella mente di tutti) la tassa è commisurata alla materia impiegata, mentre da noi, quantunque le fabbriche di zucchero indigeno non siano molto sviluppate, abbiamo adottato il sistema di tassare la quantità prodotta.

Ora questa diversità di trattamento può nel nostro paese tornare di grave danno allo svolgimento dell'industria dello zucchero indigeno. Io quindi mi congratulo colla Commissione che abbia sollevato questa questione, e desidero avere dall'onorevole ministro delle finanze e dall'onorevole relatore qualche spiegazione in proposito. Dalla risposta dell'onorevole ministro delle finanze, il paese potrà aver norma per dare impulso all'industria dello zucchero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. L'onorevole Nervo solleva a proposito di questa voce dello zucchero due questioni. Per quella relativa alla tassa di fabbricazione dello zucchero di barbabietola *non est hic locus*,

La Camera avrà occasione di esaminare a fondo tutti i metodi con cui si potrà tassare lo zucchero estratto dalla barbabietola quando si discuterà la proposta di legge del deputato Canzi.

L'altra questione di cui è fatto cenno anche nella relazione della Commissione, si riferisce ai premi d'esportazione.

Quando fu discussa la tassa sugli zuccheri nella Camera, il Governo aveva preso l'impegno d'adoperarsi perchè cessassero, o diminuissero, i premi d'esportazione che in Francia, nel Belgio, in Olanda, in Germania, ed in Austria, con metodi diversi, si concedono all'uscita dello zucchero greggio e dello zucchero raffinato. Non in Inghilterra, onorevole Nervo, perchè non essendovi in quel paese dazio sullo zucchero, non vi possono essere nemmeno i rimborsi all'uscita.

Da qualche tempo non si agita nei convegni internazionali, forse per la grande difficoltà che presenta, questa questione del rimborso della tassa sugli zuccheri.

Io non dubito che il Governo si sarà adoperato perchè gli ordini del giorno votati dalla Camera e dal Senato ottenessero una soddisfazione. E l'onorevole ministro delle finanze, meglio di qualunque altro, potrà informare la Camera intorno allo stato di questa questione.

Presidente. Onorevole Nervo, fa qualche proposta?

Nervo. No, signore.

Presidente. Metto adunque a partito questa voce.

“ b) di seconda classe lire 53.

Chi l'approva sorga.

(È approvata e sono pure approvate senza discussione le seguenti voci.)

“ Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione n° 20, Olanda.

“ Al n° 17, Cacao:

“ a) in grani. quintale L. 80

“ b) infranto, macinato e in
pasta ” ” 100

“ Al n° 18, Cioccolata ” ” 100

“ Al n° 22, The ” ” 200

L'onorevole Placido propone che, dopo il n° 33,

ossido di ferro, si aggiunga il seguente emendamento: al n° 37, cloruro di potassio, esente.

È presente l'onorevole Placido?

Incagnoli. Permetta, onorevole presidente, io ho chiesto di parlare prima che si passi oltre al n° 33 soppresso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Incagnoli.

Incagnoli. Al n° 33 della tariffa, il Ministero mettendosi nella via del progresso circa il riordinamento della tariffa doganale, proponeva la esenzione della voce *ossido di ferro, di piombo, di stagno e zinco*, francando la merce del dazio di lire 2.

La Commissione non accetta questa proposta del Ministero, cioè l'esenzione.

Onorevoli colleghi, io non credo in questo momento, ed a quest'ora, di entrare in una grande discussione sopra una delle più importanti questioni che siano state toccate in questa occasione, e con molto acume. Io penso che i colleghi abbiano lette le gravi considerazioni fatte dalla Commissione su quest'articolo 33, per giustificare la non accettazione della proposta ministeriale circa l'esenzione. Io vorrò dire qualche cosa su questo articolo, che dovrà valere ancora per l'articolo 217 il quale verrebbe da ultimo, per non parlare due volte. Questi due articoli della tariffa riguardano materie prime, cioè minerali che si portano in Italia per servire come mezzi alla industria nazionale.

A me sembra che con savio accorgimento e con spirito di progresso il Ministero, studiando la qualità di questi due articoli, ne proponeva l'esenzione. E questo si riferisce alle cose che con molta brevità, io dissi giorni sono ragionando sulla tariffa in generale: ma ora conviene tener conto delle considerazioni del relatore, circa l'opportunità. A lui sembra che bisogna andare molto a rilento ad ammettere l'esenzione di certi prodotti, sebbene siano materie prime ovvero ausiliarie per altre industrie principali; attesochè forse inavvedutamente, entrando in questa via, noi potremmo ferire alcuni interessi, che pur non converrebbe manomettere.

Io in verità confesso che la Commissione, e particolarmente l'onorevole Luzzatti, tanto valeroso economista, non avrebbe dovuto tenersi così indietro in quella via di progresso in cui già mostrava di mettersi il Governo.

Onorevoli colleghi, a me sembra sia mestieri di formarci un giudizio esatto per ben giudicare quali siano i prodotti, che pure essendo sussidiari, possono costituire una industria per se

rilevante, e quali non siano punto tali. Una industria la quale non si riduce ad altro che a sottoporre ad un'alta temperatura certi ossidi per renderli adatti a certi usi industriali, fa come vedete, un'operazione così elementare, che in verità non può assumere il titolo di vera e propria trasformazione della materia, da costituire una grande applicazione del lavoro umano.

Sarebbe forse più agevole che certe preparazioni fossero fatte colà dove le materie prime sono procacciate: le minerali, nelle miniere stesse.

Poichè, o signori, è pur chiaro che quest'ossido di ferro serve e giova a molte industrie importanti; di quelle dove largamente il lavoro nazionale si va svolgendo, quale bisogno è di usare certi rispetti a industrie piccole, le quali si applicano solo in alcune leggiere trasformazioni, come è quella di calcinarli semplicemente?

Io dico dunque che sia su questo punto che dobbiamo fermare il nostro criterio, cioè nel determinare in qual modo alcune industrie puramente ausiliarie vadano rispettate.

Ecco, guardiamo l'industria delle filature: essa prepara il filo, ma quanto non è importante questo lavoro sulle materie suscettive di questa trasformazione? Ben si comprende come l'industria della filatura, sia della lana, sia del cotone, come di tante altre materie tessili, è così vasta, così grande, che il giorno in cui noi la volessimo immolare all'industria della tessitura ci avremmo a riflettere seriamente; attesochè, quest'industria della filatura abbraccia una grande estensione di lavoro. Ma io l'altro giorno addussi un esempio in senso opposto, toccando di un certo lavoro che prepara la materia per la fabbricazione della carta, cioè la pasta di legno, contraddicendo ad una opinione espressa del valente relatore Gavazzi, il quale quasi deplorava che non fosse un dazio di entrata sulla pasta di legno, per difendere un'industria nascente, quella che si adopera a molire il legno e prepararlo ad uso delle cartiere.

Io dissi che quel lavoro è tanto elementare che non vale la pena di incoraggiarlo con un diritto che farebbe rincarare quella merce succedanea. Che vale assai più di ridurre il legno bianco in pasta là dove si trova, e così trasportarlo agevolmente pur dall'estero. L'esempio della pasta di legno si attaglia bene a quello della calcinazione di certi minerali.

Ora, signori, mi pare, che in questi articoli 33 e 217 (non 207 come per errore è notato nella stampa) sia un errore il voler mettere un impedimento, alla introduzione in Italia di minerali, i quali servano alle nostre industrie, e dobbiamo

procacciarle dall'estero, sol perchè v'è una fabbrica che questo minerale lo macina, o gli dà una combustione. È troppo elementare questo lavoro, perchè noi dobbiamo lasciare incarare quella materia prima, a danno delle industrie, cui fa bisogno di adoperare.

Questo è il mio ragionamento, e lo fo meditatamente, perchè possa almeno valere quando si tornerà con migliore accorgimento sullo studio delle tariffe.

Io però, onorevoli colleghi, mi acquietò, e non vengo in questo momento a provocare un voto della Camera, perchè credo che farei più male che bene alle questioni che sostengo, quando non fossero seguite da una affermazione favorevole della Camera stessa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

Righi. Io dichiaro francamente che non pensavo neppure lontanamente di dover parlare sopra questa speciale materia, perchè i motivi adottati nella relazione per mantenere il dazio sulle terre colorate sono così evidenti e così concludenti, che io non credeva che qualche onorevole collega potesse non trovarli soddisfacenti.

Qui non si tratta certamente nè di protezionismo, nè di libero scambio; ma si tratta di evitare la morte improvvisa di industrie che recano qualche beneficio al paese; si tratta di introdurre le innovazioni in modo che il colpo che si reca ad alcune industrie possa venire da esse superato senza una crisi. Ora io non esito a dichiarare francamente che nel territorio che io rappresento (e qui non si tratta di municipalismo, perchè dallo svolgimento delle varie industrie ne deriva tutto il benessere della nazione) abbiamo delle produzioni di terre colorate le quali costituiscono un commercio (non voglio esagerare dicendo che sia una risorsa principale della provincia, poichè io non faccio mai queste esagerazioni), ma costituiscono un commercio che veramente merita ogni considerazione.

Mi compiacio immensamente di vedere un segno di assenso da parte dell' egregio collega Luzzatti, il quale ha illustrato questa tesi assai meglio di quello che io non sappia fare.

Se venisse approvata la proposta del Governo le nostre terre gialle, che hanno un'esportazione notevole, perderebbero qualsiasi valore; imperocchè l'Austria ci manderebbe prodotti somiglianti, i quali renderebbero del tutto impossibile lo smercio delle nostre terre colorate.

Io, ripeto, non sono preparato nè ho volontà d'intrattenere la Camera sopra questa speciale materia molto più che la proposta della Commissione mi pare così ragionevole e giusta, da

non correre pericolo che la Camera non l'accolga, qualunque sia la parvenza delle ragioni che vengono addotte dall'onorevole Incagnoli.

Egli è in conseguenza di ciò che, affidandomi in qualunque evento di pericolo all'eloquenza e competenza speciali dell'onorevole relatore, io non faccio che dichiararmi completamente avverso alle teoriche in questa materia espresse dall'onorevole Incagnoli, ed unisco le mie alle preghiere della Commissione perchè non venga accettata la proposta del Governo.

Presidente. Onorevole Incagnoli, ella non riprende la proposta ministeriale, non è vero?

Incagnoli. No!

Presidente. Dunque mi pare che cada ogni argomento di discussione.

Luzzatti relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatti, relatore. Io non credo che ci sia alcun dissidio tra me e l'onorevole Incagnoli. L'onorevole Incagnoli ed io desideriamo che i dazi si ribassino per effetto di un programma annunziato a tempo, in modo che gl'interessati possano sapere qual sorte li attenda. Così si fece anche nel 1863 col trattato di commercio colla Francia. Quando s'introdussero notevoli sgravi nei tessuti di seta, l'uomo illustre che negoziò quel trattato li graduò in modo che avessero effetto a scadenze successive; cosicchè gl'interessati sapessero che a un dato periodo sarebbe cessata ogni protezione.

Ora io mi accosterei a lui se si trattasse di una riforma radicale, ma così d'improvviso colpire un'industria senza che ne sia avvertita, non parrebbe opportuno. Perciò la Commissione si è opposta a quella modificazione che il Ministero proponeva, e per queste ragioni di temperanza e di equabile trattamento delle industrie anche il ministro ha acconsentito nella proposta della Commissione.

Con questi schiarimenti io spero che l'onorevole Incagnoli sarà soddisfatto.

Presidente. Dunque continueremo la lettura.

“ Al n° 35, b) carbonato di magnesia, lire 25. ”

Chi approva si alzi.

(È approvato.)

Plebano. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che numero?

Plebano. Sul 37.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Plebano. A nome dell'igiene fu propugnato ed approvato l'aumento della tassa sugli spiriti; ed io, a nome dell'igiene, mi permetto di proporre di ristabilire al numero 37 la proposta ministeriale

per la riduzione ad una lira per quintale del dazio sul cloruro di magnesia.

Dico in poche parole di che si tratta.

Il cloruro di magnesia, ossia tachidrite, è una sostanza grandemente utile ai tessitori di lino, inquantochè tiene umida la *bozzima*, e quindi li dispensa dalla necessità di lavorare in locali umidi.

Per questa ragione i tessitori di lino chiedono che questa sostanza sia esente da dazio, mentre ora paga 4 lire a quintale. Il Ministero, non potendo per altre ragioni acconsentire interamente a questa domanda, l'aveva però esaudita in parte riducendo la tassa ad una lira.

La maggioranza della Commissione non ha creduto di far buon viso a questa proposta, e propose invece di togliere dal disegno di legge in esame, la voce numero 37: cloruro di magnesia, lasciando così le cose come stanno.

Qual'è la ragione per la quale la maggioranza della Commissione, venne in questa deliberazione?

Fu questa: essa ritenne che da questo cloruro di magnesia, si potesse ricavare il carbonato di magnesia e che quindi si potesse creare un pericolo di concorrenza per questa industria.

Ma la relazione ministeriale stessa dichiara che ciò non crede possibile.

Non entro a giudicare, poichè esce da ogni mia competenza, se abbia ragione l'amministrazione che dice che col cloruro di magnesia non si fa il carbonato di magnesia, o la maggioranza della Commissione che sostiene il contrario.

Ma avendo da una parte un semplice dubbio sul pericolo di una concorrenza lontana ai produttori di magnesia, i quali, in questa riforma furono poi molto benignamente considerati, e dall'altra la certezza di recar danno all'igiene dei tessitori di lino, pare a me che, la scelta non avrebbe dovuto esser incerta. Prego quindi l'onorevole ministro di voler sostenere la primitiva sua proposta e faccio anche un caldo appello al buon cuore dell'onorevole relatore, il quale sa avere uno sguardo benigno per tutte le sofferenze, perchè non voglia insistere sulla soppressione di questa voce e permetta che sia ristabilita la proposta del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

Magliani, ministro delle finanze. Se non l'avesse fatta l'onorevole Plebano, avrei presa io l'iniziativa di pregar la Commissione a recedere dal suo rifiuto e di accettare la proposta ministeriale. Io apprezzo i motivi economici che hanno indotto la Commissione a proporre la soppressione, ma spero che sopra questi motivi prevarranno quelli d'igiene, che molto opportunamente raccomandava l'onorevole

revole Plebano. Quindi sarei ben lieto se la Commissione volesse accettare la proposta del Ministero di ridurre ad una lira il quintale, la tassa sul cloruro di magnesio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. La Commissione, come l'onorevole Plebano, ha esaminato a lungo questa piccola questione, e si è trovata di fronte a diversi pareri. Uomini competenti nella chimica, come il Bechi per esempio, sostengono che colla tachidrite non si può fare il carbonato di magnesia; un fabbricante invece sostiene che nella tachidrite aveva un succedaneo pericoloso.

La Commissione ha cercato di prender lumi e di ricorrere alle opinioni di uomini tecnici diversi dall'uomo eminente che aveva informata l'amministrazione; ed i responsi che ha avuti sono stati vari, poichè vi sono alcuni i quali sostengono che colla tachidrite si può sostituire egregiamente il carbonato di magnesia, mentre altri invece pensano diversamente. Ed io potrei leggere alla Camera il parere recente di un chimico illustre, il quale sostiene che il carbonato di magnesia si può sostituire colla *chiserite*, e non colla *tachidrite*.

Ora, di fronte ad opinioni così diverse, quando la Camera ha già approvato di migliorare la condizione dell'industria della magnesia per farle parità di trattamento con quello che quest'industria ha in Austria, secondo è narrato lungamente nella relazione, la maggioranza della Commissione non avrebbe più motivo d'insistere; sente quelle ragioni d'igiene a favore delle classi lavoratrici, cui facevano appello l'onorevole Plebano e l'onorevole ministro delle finanze, e quindi accetta che si ristabilisca il dazio di una lira, come aveva proposto il Ministero.

Presidente. Dunque l'onorevole Plebano riprende la proposta ministeriale, cioè che si aggiunga, fra le altre, questa voce al numero 37, *cloruro di magnesio, al quintale lire 1.*

Il Ministero e la Commissione accettano.

In conseguenza, non essendovi obiezioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata.)

Ora, l'onorevole Placido propone che si aggiunga: *cloruro di potassio, esente.*

È presente l'onorevole Placido?

Voci, No, non c'è.

Berio. Chiedo di parlare.

Presidente. Su questa stessa voce?

Berio. Sissignore.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Berio. La esenzione dal dazio del cloruro di potassio era una delle due istanze, che io desiderava rivolgere all'onorevole ministro delle finanze ed alla Commissione. Quando la fabbricazione della polvere da sparo cessò di essere una privativa del Governo, non esistevano in Italia che pochissime fabbriche di salnitro, le quali avevano una minima importanza. Abbandonata all'industria privata la fabbricazione delle polveri, sorse una grandiosa fabbrica di nitrato di potassa in Sampierdarena.

I prodotti di questa fabbrica sarebbero capaci di fare valida concorrenza ai prodotti inglesi, e di escludere anzi dal mercato italiano il nitrato di potassio in polvere ed in cristalli che viene dall'Inghilterra, se non avessero contro due poderosi ostacoli; il primo dei quali è il dazio minimo che grava l'introduzione del nitrato di potassio estero, il secondo è il dazio che grava ancora una parte della materia prima della quale la fabbrica di Sampierdarena e le altre fabbriche d'Italia si valgono per la produzione del nitrato di potassio. Credo che il Governo si trovi imbarazzato ad aumentare il dazio sopra il nitrato di potassio estero.

Infatti, siccome sulla fabbricazione della polvere pirica esiste un dazio gravissimo a profitto delle finanze, se si aumentasse anche il dazio sull'introduzione del salnitro estero, i fabbricanti nazionali di polvere potrebbero sostenere di essere danneggiati; quindi non presenterò all'onorevole ministro le istanze dei fabbricanti nazionali di nitrato di potassio i quali domandano un aumento sopra il dazio d'entrata del nitrato estero, perchè so che il ministro darebbe la risposta che ho previsto.

Ma vi è un'altra facilitazione per quanto minima che si può concedere senz'ombra di danno ai fabbricanti nazionali di polvere pirica. Ogni quintale di nitrato di potassio è il risultato d'un quintale di nitrato di soda che viene dalle grandi miniere del Perù che furono una delle cause della guerra col Chili, e d'un quintale di cloruro di potassio che ci proviene dalla Germania.

Ora il nitrato di soda, materia prima per la fabbricazione del nitrato di potassa, è esente da dazio; ma il cloruro di potassio paga il dazio d'un franco al quintale, quindi il nitrato di potassa nazionale è colpito da un dazio d'una lira per quintale. Per quanto questo aggravio sembri piccolo, tuttavia per un'industria tanto soggetta a concorrenza estera, basta a mettere in cattiva condizione i fabbricanti i quali, come la Camera ben sa, sono anche gravemente angustiati dalle altre

tasse che colpiscono tutte le industrie italiane. Essi quindi domandano che piaccia all'onorevole ministro delle finanze di sopprimere dal n° 37, lettera *b* della tariffa doganale la voce *cloruro di potassio*, togliendo così il dazio d'una lira che l'aggrava. Aggiungo che con questa soppressione si potranno abilitare i produttori di nitrato di potassa italiani a fare esportazione all'estero, cosa che attualmente è loro impossibile stante le gravi spese di trasporto delle accennate materie prime, e la inesistenza del dazio sul cloruro di potassio nei mercati esteri che abilita quei produttori a fare prezzi minori di quello che dovrebbe essere il limite massimo dei nostri.

Io spero che l'onorevole ministro e la Commissione, riconosceranno la giustizia di questa domanda che è indirizzata a patrocinare una grande industria italiana già in rispettabile sviluppo, e che potrà non soltanto escludere il nitrato di potassa estero dal mercato italiano, ma esportarne all'estero se verrà liberata dall'ingiusto aggravio di cui parlo.

Una seconda istanza debbo fare all'onorevole ministro e alla Commissione, relativamente al numero 47 della tariffa...

Presidente. Onorevole Berio, vuole aver pazienza di attendere un momento? Poichè ella fa una proposta qui, esauriamo questa; poi verremo al numero 47.

Berio. Volentieri.

Incagnoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Incagnoli, sul cloruro di potassio. (*Si ride*)

Incagnoli. Su questo articolo, e sul quale ha parlato benissimo il collega Berio, anche io avevo intenzione di fare somiglianti proposte; se non che mi lascio imporre da quella specie di riserva e di promessa insieme che era fatta dalla Commissione; cioè di entrare, quanto prima, in uno studio più ordinario della tariffa. Ma, poichè l'onorevole Berio fa una proposta, permetta la Camera che io la compia. L'articolo 37 della tariffa nostra doganale è intitolato così: *Cloruri*. Poi dice:... *di potassio, di sodio, ipocloriti di potassio*.

Su questa materia è imposto un diritto di entrata di lire una. Quelle stesse ragioni che l'onorevole Berio ha esposte a favore di una importante industria italiana, quella del nitrato di potassa, militano a favore della soppressione del dazio sulla intera voce: *cloruri* perchè non servono meno ad altre industrie il cloruro di calcio e il cloruro di sodio. Il cloruro di calcio, come voi sapete, serve per l'imbianchimento, ed è una materia di cui debbano far uso molte fabbriche.

Usano il cloruro tutte le fabbriche dei tessuti di cotone per l'imbianchimento; come quelle del lino e della canape; le cartiere lo adoperano del pari in larga misura per l'imbianchimento degli stracci, è desso una materia necessaria a molte e vaste industrie.

Ora, o signori, questo dazio di entrata di una lira può parere lieve, e tale da non pesare di molto sulle industrie che fanno uso di questa materia sussidiaria di tanta importanza; ma voi dovete considerare che la parte utile della massa che si adopera è di centesimi appena o di millesimi, e però le spese di trasporto riescono assai gravose. È una gran massa di calce, capo morto, che fissa il cloro che bisogna far viaggiare in grosse botti, sia da Francia sia da Inghilterra, per procurarci il gas cloro che serve all'imbianchimento dei tessuti ovvero della pasta per la carta. Dunque voi vedete che l'industria nazionale deve pagare dei forti noli per il trasporto della calce, dove è fissato il cloro, la quale non serve punto, anzi è d'incomodo per eliminarla.

Inoltre vi sono le spese per i recipienti, spese doganali; spese doganali all'infuori del dazio le quali non sono lievi, poichè voi sapete che nelle dogane si sono costituite le cosiddette carovane, che hanno il monopolio legale del facchinaggio, il quale ben sa di sale al sofferente commercio.

Ora dunque se considerate il dazio di lire 1 non sul cloruro di calce, ma sul gas cloro che se ne ricava, non è più di una lira, è 100, è 1000, la proporzione. La mia preghiera quindi è la seguente: giacchè la proposta dell'onorevole Berio c'invita a metterci su una via di progresso, abbandoniamo il dazio su tutta la voce 37: cloruro; comprendendo e quello di potassio, e quello di calcio o di sodio.

Io non credo che da parte dell'onorevole ministro ci possa essere opposizione, perchè non si tratta di scuotere la finanza. E se si considerano i disagi, e le spese inerenti alle operazioni doganali, si riconosce come valga la pena di tener fermo a questo diritto di entrata sull'articolo 37.

Le operazioni doganali, o signori, come io ho detto non sono lievi. Supponete che un carico di questa merce pesantissima venga ad approdare ad uno dei nostri porti. Se la materia fosse esente da dazio, questo carico può fare le sue operazioni fuori dogana con grande alleviamento di spese, e forse in prossimità del luogo di consumo. Ma se al contrario questa merce resta soggetta a un diritto di entrata, anche lieve, sarà obbligata ad essere sottoposta a tutte le operazioni doganali, con

poca utilità per la finanza e molto disagio degli industriali che hanno a consumare la merce.

Così, se, come io spero, si farà buona accoglienza alla proposta dell'onorevole Berio, io raccomando alla Camera, al Ministero e alla Commissione, di volere accogliere ancora la mia proposta, cioè che tutta la voce cloruri sia dichiarata esente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. La Commissione, all'ultima ora, ha ricevuto una domanda di due egregi fabbricanti di cloruro di potassio e di nitro raffinato, per chiedere l'abolizione del dazio d'una lira che aggrava il cloruro di potassio, e l'aumentò fino ad otto lire del dazio sul nitrato.

La Commissione ha esaminato queste due proposte in gran fretta, perchè le abbiamo dovute esaminare quando era già incominciata la discussione nella Camera. E a questo proposito dico anzi che mi sembra un po' singolare che un disegno di legge presentato in novembre, sia stato considerato così tardi da coloro che ora se ne dolgono. (*Benissimo!*)

Rispetto al cloruro di potassio, la Commissione ha riconosciuto trattarsi di materia prima, essendo un sale naturale tratto dalle miniere, e non ha potuto disconoscere le virtù che ad esso ascrivono coloro che invocano l'abolizione del dazio.

È una materia prima che serve all'agricoltura, che serve a molte altre industrie, che in altri paesi non è tassata, e che in Italia si aggrava, quando invece tutto richiederebbe che fosse trattata con molta mitezza; non so se a 50 centesimi, o colla esenzione assoluta del dazio.

Rispetto all'altra domanda di portare il dazio sul nitrato di potassio ad otto lire per ogni cento chilogrammi, la Commissione ha detto risolutamente di no, perchè si sarebbe ferita un'industria che noi abbiamo tutto l'interesse di veder fiorire in paese, oltrechè per ragioni economiche, anche per ragioni militari; alludo all'industria della polvere. Ma perchè la Commissione non ha fatto sua questa proposta che oggi è caldeggiata dall'onorevole Berio e dall'onorevole Incagnoli? Per una ragione semplice, cioè, per la grande ripugnanza ad improvvisare. Bene o male che essa abbia fatto, tutte le proposte della Commissione furono meditate.

E adottando così all'ultima ora un nuovo dazio, essa avrebbe mancato a quella meditazione che è necessaria tanto quando si tratta di sgravare, quanto

ove si tratta d'aggravare una tassa; poichè i dazi sono tasse.

È stata anche trattenuta da un'altra ragione, cioè la difficoltà di limitarsi.

L'appetito viene mangiando; l'un caso tira l'altro. Infatti il mio egregio collega Incagnoli dice: se non toccate il cloruro di potassio, se le cose restano come sono, mi rasseggerò anch'io; ma se si abolisce il dazio di una lira sul cloruro di potassio, allora chiedo che si abolisca anche il dazio sul cloruro di calcio. È vero? Le due domande, per dire la verità, non sono perfettamente eguali, perchè da una parte si tratta di un prodotto naturale, e dall'altra di un prodotto manufatto, di un prodotto chimico; il primo si estrae dalla miniera, il secondo richiede un lavoro nuovo.

Le ragioni economiche però, sgravandosi l'un prodotto, raccomanderebbero anche lo sgravio dell'altro. Così stando le cose, se il ministro e la Camera lo consentono, a fine di poter meditare il nostro consenso o il nostro rifiuto, la Commissione si riserverebbe di dare una risposta definitiva domani; intanto si potrebbe continuare ad esaminare le altre parti di quest'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Veramente la proposta giunge improvvisa. Per parte mia dichiaro di non averla potuta studiare nè sotto il rispetto economico, nè sotto il rispetto finanziario. Quindi non posso che consentire al desiderio della Commissione la quale chiede un breve indugio per deliberare.

Pregherei perciò gli onorevoli Incagnoli e Berio di volere aspettare fino a domani.

Presidente. Dunque la Commissione si riserva di riferire domani intorno al potassio ed al calcio. (*Si ride*) Continuiamo.

Al n° 47 a). " Cartucce vuote senza capsule lire 60. "

Onorevole relatore, lire 60 a che? al 100, al 1000?

Luzzatti, relatore. Lire 60 al quintale. È l'unità doganale.

Berio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

Berio. Non intendo di parlare circa le tre voci di questo numero, ma soltanto per proporre un'aggiunta. Dopo il grande sviluppo che hanno preso in Italia i lavori pubblici, e dopo la perfezionata coltivazione delle miniere, specialmente in Sardegna, diventò materia di grande importazione nel nostro paese la miccia per mina, importazione che ascende ad una somma rilevantissima. Non vo-

glio precisarla, ma sono sicuro che eccede un milione soltanto per quella che viene importata dalla Germania.

Per soddisfare al bisogno di questo consumo si sono aperte delle fabbriche anche in Italia; in Genova ve ne sono due, ma esse si trovano nell'impossibilità di resistere alla concorrenza estera per colpa della tariffa doganale. Infatti la miccia è composta di filo di iuta, che viene dalla Germania, e di polvere pirica. La fabbricazione nazionale paga all'erario il dazio sul filo iuta, dazio elevato che ascende dalle 30 alle 60 lire il quintale; paga poi la tassa di fabbricazione della polvere pirica che è gravissima; quindi paga un dazio onerosissimo. Invece la miccia per mina che viene dalla Germania è esente da dazio, e i nostri produttori si trovano nell'impossibilità di resistere alla concorrenza straniera.

Essi domandano pertanto che il ministro e la Commissione vogliano acconsentire che all'articolo 47 venga aggiunta la lettera E la quale dica: micchie per mina... con quel dazio d'importazione che il ministro crederà opportuno. Sarebbe superfluo dimostrare l'evidente giustizia di questa domanda dei fabbricatori nazionali obbligati a pagare una fortissima imposta sulla materia prima necessaria per un prodotto di tanta importanza, mentre gli stranieri possono coprire il nostro mercato del prodotto stesso, senza pagare un centesimo alle finanze dello Stato.

Presidente. Dunque, onorevole Berio, ella non fa proposta sulle cartucce?

Berio. No, signore.

Presidente. Ma aggiunge una voce d al n° 47.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Il Ministero accetta la proposta della Commissione, cioè la divisione delle varie cartucce in tre categorie tassate con 60, 100, e 150 lire il quintale.

Sento però il debito di dichiarare che questa discriminazione della voce cartucce, non debba influire menomamente nella interpretazione e nell'applicazione dei trattati esistenti con altre potenze.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Berio, posso rispondergli fin d'ora una parola tranquillante. Io riconosco che nel repertorio vi è una omissione per la voce miccia, e dichiaro che nel nuovo repertorio che il Governo ha il debito di presentare alla Camera, si contemplerà anche questa voce applicandole una tassa mediana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. Cominciamo dalle miccie. Io trovo molto ragionevole e molto opportuna la proposta dell'onorevole ministro, perchè l'onorevole mio amico Berio sa che il repertorio deve venire in discussione alla Camera. Oggidì nel repertorio le miccie si rimandano al zolfo, mi pare, e non pagano nulla; è quindi evidente l'errore del repertorio nel rimandare ad una voce esente da dazio la miccia, la quale è composta di filo di juta e di polvere.

L'onorevole Berio dunque ha ragione; vi è un errore, e debbo riconoscerlo. Ma dobbiamo ora noi improvvisare un dazio? Ecco il punto dove io dissento da lui. E la dichiarazione del ministro, che cioè nel compilare il repertorio, la miccia sarà attribuita ad una voce che non sia immune da tassa e che più corrisponda all'indole di questa materia, parmi tale da soddisfare l'onorevole Berio.

La Commissione non potrebbe andare più in là, perchè non è preparata ora allo studio del dazio che deve corrispondere alla miccia, pur riconoscendo, lo ripeto, che vi è un errore nell'attuale repertorio.

Rispetto alla dichiarazione fatta dall'onorevole ministro, la Commissione è lieta ch'egli accetti la triplice distinzione delle cartucce vuote senza capsule, cartucce vuote con capsule, cartucce cariche, poichè così risolviamo un antico litigio aperto fin dall'epoca della stipulazione del trattato colla Francia intorno all'applicazione di questo dazio.

Di fronte ai patti internazionali, è evidente esser questo un punto che appartiene alla responsabilità del Governo; noi potremo censurarlo, se crederemo che l'applichi male; ma non dobbiamo ora addentrarci in questa materia dell'ermeneutica dei trattati. Quindi io sono d'accordo col ministro che la questione debba essere riservata; intanto introduciamo nella tariffa generale una repartizione più razionale dell'attuale.

Berio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Berio. Io accetto la proposta dell'onorevole ministro e della Commissione, ma vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole ministro. I fabbricanti dovranno attendere molto tempo, prima che il repertorio sia presentato; e intanto sono in pericolo di vita per la loro industria!

Vorrei quindi pregare l'onorevole ministro, di includere subito nel repertorio la voce miccia, valendosi della facoltà accordatagli dall'articolo 7 della legge che approvò la tariffa doganale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Se ho ben compreso le dichiarazioni dell'onorevole ministro su questa voce 47, l'effetto della misura che vien proposta dalla Commissione, alla quale io aveva vivamente applaudito, praticamente viene ad essere, se non annullato, certamente molto diminuito; e io credo su questa questione di non aver torto, chiedendo all'onorevole ministro del commercio dichiarazioni precise, inquantochè il Governo, quando si discusse il trattato con la Francia, dichiarò che egli avrebbe applicato il dazio di 150 lire alle cartucce che avessero contenuto il fulminato di mercurio, considerando come cartucce vuote solamente quelle che non contenevano questo preparato.

In seguito a varie considerazioni, la Commissione è venuta poi nel temperamento giustissimo di dividere questa voce in tre anzichè in due categorie, ed io per parte mia accetto ben volentieri la proposta della Commissione; ma io l'accetto in quanto questa proposta mi assicuri l'applicazione pratica di questa disposizione. Poichè se noi dobbiamo fare solamente una discussione teoretica, salvo a rimandare alla fine del 1887 l'applicazione di questa disposizione, allora tanto vale che noi aspettiamo la revisione della tariffa generale, la quale dovrà esser fatta per tutte le voci vincolate. Io domando quindi al ministro di agricoltura e commercio se egli consideri o no questa voce come vincolata dagli attuali trattati con le potenze vicine.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Io non posso fare altro che ripetere la dichiarazione fatta quando si discusse il trattato colla Francia, che cioè io considerava per cartucce vuote le cartucce che non avevano in sè alcuna materia esplosiva.

Questa è stata la dichiarazione che ho fatta allora, ed io sono ancora nel medesimo pensiero. Ma non è impossibile che possa nascere una questione intorno al modo di questa interpretazione tra le due potenze contraenti il trattato. Per conseguenza, la questione è tuttora pendente.

Io credo che abbia fatto ottimamente la Commissione ad introdurre la distinzione delle tre categorie, ma ciò non toglie che il Governo non debba continuare a trattare tale questione in modo da non pregiudicarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Ringrazio l'onorevole ministro e prendo

atto delle sue dichiarazioni, esprimendo la speranza che queste contestazioni ch'egli teme, e di cui non esiste nemmeno il principio, non abbiano mai a manifestarsi.

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Esistono.

Luzzatti, relatore. Esistono; chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatti, relatore. Io pregherei il mio amico Prinetti di non prolungare questa discussione. Dopo le dichiarazioni del ministro, dopo l'interpretazione che abbiamo dato dividendo in tre parti la voce, è bene che lasciamo stare la questione. Il Governo ha adempiuto al compito suo; noi facciamo il nostro dicendo come l'interpretiamo, ma non veniamo a mettere ora in discussione tutta una serie d'intimi rapporti tra il Governo francese ed il nostro.

Prinetti. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro del commercio e di quelle del mio egregio amico il relatore, sperando nella pratica loro efficacia.

Presidente. Onorevole Berio, ella non fa proposta?

Berio. Non faccio proposta: soltanto prego il ministro di dirmi se intenda di valersi dell'articolo 7 per includere nel repertorio la voce: miccie da mina, senza ulteriori dilazioni.

Magliani, ministro delle finanze. Assicuro l'onorevole Berio che mi varrò della facoltà che mi potrà competere per supplire all'omissione, al più presto possibile.

Presidente. Non essendovi proposte, continueremo nella lettura delle voci:

“ Al n° 47 a) Cartucce vuote senza capsule al quintale . . . L.	60
“ b) Cartucce vuote con capsule al quintale . . . ”	100
“ c) Cartucce cariche al quintale ”	150

(Sono approvate.)

Al n° 56, la nota finirà con le parole “ e il citrato di magnesia. ”

Luzzatti, relatore. Chiederei un minuto solo per conferire con l'onorevole ministro.

(Il relatore conferisce col ministro delle finanze.)

Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luzzatti, relatore. D'accordo col ministro, proporrei che, invece di citrato di magnesia, si dicesse magnesia effervescente.

Nella relazione è indicata la ragione tecnica per la quale alle parole citrato di magnesia si deve sostituire, magnesia effervescente; perchè cioè il primo è un vero sale, combinazione chimica di

acido citrico e di magnesia, mentre la seconda è una vera mescolanza farmaceutica di magnesia, di acido citrico, di carbonato di soda e di acido tartarico. Ora, mettendo il citrato di magnesia fra i medicamenti composti, è più conveniente chiamarlo magnesia effervescente che citrato di magnesia. Non facciamo insomma che adoperare una nomenclatura più tecnica.

Presidente. Dunque invece di dire: “ al n° 56, la nota finirà con le parole e il citrato di magnesia, ” bisogna dire: “ al n° 56 la nota finirà con le parole: “ magnesia effervescente. ” (Conversazioni)

Onorevole relatore, come deve dire? Facciamo attenzione perchè poi quello che non viene votato qui, io non lo correggo dopo.

Magliani, ministro delle finanze. Bisogna dire: citrato di magnesia effervescente. (Conversazioni al banco della Commissione)

Presidente. Dunque è un citrato di magnesia effervescente, è citrato di magnesia, o che cos'è? si può sapere? (Parità)

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. La parola effervescente deve entrare; c'è dubbio se si debba dire “ citrato di magnesia effervescente ” o soltanto “ magnesia effervescente. ”

Trattandosi di una questione di nomenclatura, pregherei il presidente di sospendere la votazione. Uomini autorevolissimi dicono che la voce sarebbe esatta se si dicesse “ citrato di magnesia effervescente. ”

Presidente. Va bene; sospenderemo questa voce fino a domani.

Peruzzi, (Presidente della Commissione) Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Peruzzi, (Presidente della Commissione) Siccome non ho capito bene uno scambio di parole fra l'onorevole Berio e l'onorevole ministro delle finanze a proposito delle miccie, e siccome alcuni membri della Commissione hanno manifestato dei dubbi intorno alla risposta dell'onorevole ministro delle finanze, così pregherei l'onorevole presidente di consentirmi, giacchè non è stato votato nulla in proposito, di domandare all'onorevole ministro le sue intenzioni rispetto a questa voce delle miccie.

Magliani, ministro delle finanze. Nel disegno di legge v'è l'articolo 15 proposto dalla Commissione, il quale dice:

“ Il Governo del Re ha facoltà di modificare il repertorio della tariffa generale, udito il parere

del Consiglio superiore del commercio, per mezzo di regio decreto che sarà presentato entro il marzo 1884 al Parlamento per essere convertito in legge, secondo le disposizioni della presente legge e i dettami dell'esperienza. »

Io ho dichiarato all'onorevole Berio che mi sarei valso della facoltà che spero il Parlamento vorrà concedermi con questo articolo, per supplire alla omissione della voce: *miccie*.

È poi evidente che, sebbene il decreto reale debba essere convalidato per legge, avrà il suo effetto dal giorno della sua pubblicazione, altrimenti sarebbe inutile dare la suddetta facoltà al Governo. Il Parlamento potrà convalidare o no, il decreto reale, ma esso, finchè non sia revocato, avrà pieno e legale effetto.

Zeppa. (*Della Commissione*) Io vorrei pregare l'onorevole ministro delle finanze di considerare se, essendo così vicina la pubblicazione del repertorio, piuttosto che mettere di facoltà sua una nuova tassa di protezione non fosse bene aspettare l'avviso della Camera. Quando sarà presentato il repertorio, si vedrà se sia il caso d'accordare l'esenzione o no, ed in quale misura; altrimenti noi procederemmo senza un criterio direttivo. Alla fine dei conti poi si può attendere, perchè non è una cosa di grande urgenza. Così sarebbe evitato di rimettere la cosa alla sola facoltà ed arbitrio del ministro. Questo sarebbe il mio desiderio.

Peruzzi. (*Presidente della Commissione*) Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi.

Peruzzi. (*Presidente della Commissione*) Ho chiesto di parlare unicamente perchè sia troncata questa discussione che in questo momento mi pare inopportuna, e che dovrebbe rimandarsi a quando si discuterà l'articolo 15. Allora soltanto sarà il caso di parlare degli effetti di questa facoltà che la Camera concede al Ministero, giacchè mi pare che vi sia divergenza a questo proposito.

Il ministro ha detto: se la Camera mi darà questa facoltà, io me ne varrò per questo caso speciale. E ciò sta benissimo; soggiungo anzi che nel seno della Commissione l'interpretazione di questo articolo 15 fu appunto quella che l'onorevole ministro gli attribuiva in questo momento.

Ma l'onorevole Zeppa, che fa parte della Commissione, pare lo intenda diversamente.

C'è quindi una controversia, che non parmi debba discutersi adesso. Io sono lietissimo d'averla provocata; ma desidero, appena scatenata la tempesta, di calmarla. Questa controversia imbroglie-

rebbe ora la discussione dell'articolo già abbastanza complicata, mentre sarà utilissima quando verrà in discussione l'articolo 15, poichè la Commissione desidera, come anche, credo, il Ministero, che quando il Parlamento concede una facoltà al Governo, ne valuti anche tutte le conseguenze. (*Benissimo!*)

Presidente. Dunque potremo proseguire oltre.

Voci. Sì! sì!

Presidente. Onorevole relatore, parmi che sarà necessario ripetere; al n° 57; poi al n° 61 e via dicendo, trattandosi di sostituzioni a voci della tariffa attuale.

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì signore.

Presidente. Va bene. Dunque:

Al n° 57. Gomme, resine e gomme-resine;

“ a) indigene greggie, esenti. ”

“ b) d'ogni altra sorta sorta, *idem*. ”

(*È approvata.*)

“ Al n° 61 c) Gambier, terra foulon, esente. ”

(*È approvata.*)

“ Al n° 62. Indaco, cociniglia e kermes, esenti. ”

(*È approvata.*)

“ Al n° 63. Prussiato di potassa, giallo e rosso, esente. ”

(*È approvata.*)

L'onorevole Incagnoli propone col n° 64 una aggiunta del tenore seguente:

“ N. 64. Colori derivanti dal catrame e altre sostanze bituminose.

“ a) in istato secco, lire 7,55;

“ b) in pasta o liquido, lire 5. ”

L'onorevole Incagnoli ha facoltà di parlare.

Incagnoli. Onorevoli colleghi, anche su questo articolo che è della più grande importanza nella nostra tariffa doganale, perchè concerne la materia dei colori, materia inserviente a quasi tutte le industrie, io mi era proposto di non parlare e di non fare alcuna proposta, pure appagandomi di quelle promesse che si erano fatte nella relazione della Commissione sopra uno studio prossimo più ordinato e più compiuto per la riforma della tariffa daziaria. Però, quando ho veduto che la Commissione ha proposto alcune modificazioni di sgravio circa alcuni colori, ho detto meco stesso: ora non si può rimanere nel silenzio.

Non credo che in Italia vi sieno industrie simpatiche, considerate figliuole predilette, e altre industrie considerate come figliastre.

Se la materia dei colori merita molta considerazione rispetto all'industria della seta, credo che non

si debba considerare meno rispetto alle industrie della lana, del cotone e della carta. Sono queste industrie egualmente grandi, egualmente importanti. Se la bella città di Como fiorisce, prospera, e fa onore all'Italia per la sua nobile industria della seta, non è però sola in questa nobile gara del lavoro nazionale.

Che diremo della industria laniera? Non basterebbe il nominare solamente la cospicua fabbrica di Schio, di cui, non che Italia, ma Francia stessa e Inghilterra e Germania potrebbero andar superbe? E le grandiose fabbriche del Salernitano così in cotone che in lane? e quella della Valle del Liri presso Isola ed Arpino? E che diremo delle grandi cartiere Lombarde di Piemonte? Che di quelle dell'Isola del Liri? Che della grandiosa e ammirabile fabbrica da parati del conte di Balsorano, la quale fece maravigliare all'Esposizione di Milano per il progresso della industria italiana in un prodotto, nel quale pochi anni addietro eravamo bambini?

Dunque, onorevoli signori, se dobbiamo studiare la materia dei colori, studiamola bene, studiamola rispetto a tutte le industrie. Ultimamente, quando si discusse il trattato colla Francia, il ministro di agricoltura e quello delle finanze fecero delle promesse, nel senso che, per corrispettivo della poca difesa data al lavoro nazionale, si sarebbe studiato modo, di dare qualche equivalente, mediante la diminuzione dei dazi sulle materie coloranti. E ora come si attengono quelle promesse?

Anzi fu appunto in occasione delle rimostranze che facemmo sulla misura improvvida adottata di ribassare di lire 5 il diritto di entrata sulle carte da parati, che ci si prometteva qualche compenso mediante disagri all'occasione di un riordinamento della tariffa.

Ben si è potuto notare da chi è mediocrementemente esperto del modo come procede l'industria per la carta da parati, che in quel prodotto la minor parte è la carta stessa; quello che vi prevale è il magistero dei colori e degli ornamenti.

Ora, onorevole ministro, se volete attenere le vostre promesse, io vi rammento che il disagio sulla materia dei colori, si riferisce appunto sugli articoli da me notati al n° 64 lettere A e B e n° 65 della tariffa.

Io voglio essere discreto; capisco che in questo modo si offende un poco l'interesse del fisco, atteso che vi sarà qualche entrata di meno; ed ecco perchè, oggi, in luogo di chiedere l'esenzione come dalla Commissione è stata proposta ed ottenuta a favore dell'industria serica comasca, io mi limito a chiedere la diminuzione della metà del dazio sui colori che servono all'industria delle carte da

parati, all'industria del cotone, all'industria laniera, e a tutte quelle altre industrie per le quali c'è bisogno delle materie coloranti.

Io prego quindi la Commissione ed il Ministero di non volere negare questa piccola agevolazione alle industrie per le quali ho parlato. Io credo che non sarebbe bene in questo momento mostrarsi solleciti di un'industria sola, forse perchè avrà avuto migliori patrocinatori presso la Commissione ed il Ministero. La mia proposta si riduce a ben poca cosa, e mi auguro quindi che il Ministero e la Commissione vorranno accettarla.

Presidente. L'onorevole Chiapusso ha facoltà di parlare.

Chiapusso. È un semplice dubbio che io intendo sottoporre all'egregio relatore, dal quale spero di avere adeguata risposta.

La Commissione ha proposto di dichiarare esente dal dazio l'estratto d'oricello. Essa, a mio avviso, è partita dal concetto che l'estratto d'oricello, nello stato attuale dell'industria, abbia poca importanza, e che quindi la sua esenzione, mentre può favorire largamente l'industria tintoria, per altra parte non pregiudica in nulla l'erario.

Persone competenti in questa materia mi hanno assicurato che, mentre è giusto questo concetto, tuttavia nel fatto si verrebbe ad un risultato opposto a quello che la Commissione prevede, poichè, sotto la parvenza di estratto di oricello, si potrebbero introdurre tutti gli estratti coloranti di legno, estratti che Commissione e Ministero sono d'accordo nel mantenere tassati.

Se questo è vero, è evidente che noi verremo a favorire per pochissimo l'industria tintoria, mentre d'altra parte verremmo a ledere l'industria nazionale che attende alla fabbricazione degli estratti coloranti di legno, e verremmo a portare un danno gravissimo all'erario.

Io spero di avere dall'egregio relatore questi schiarimenti, e che essi siano favorevoli; in caso contrario io invoco l'autorità dell'onorevole ministro delle finanze a venire in mio aiuto.

Presidente. L'onorevole Incagnoli ha svolto una proposta per aggiungere una voce 64, poi per mutare la voce 65 e per aggiungere una voce 66. L'onorevole Chiapusso ha fatto alcune osservazioni sulla voce 65. Prego l'onorevole relatore di voler esprimere l'avviso della Commissione.

Luzzatti, relatore. La Commissione riconosce la verità tecnica dell'osservazione messa innanzi dall'onorevole Chiapusso. Vi è il pericolo che questo estratto di oricello, quando se ne abolisca

il dazio, serva di passaporto perchè entrino in paese senza dazio altri colori estratti dal legno, il che nuocerebbe gravemente a quella fabbrica di Susa che io riconosco essere un onore dell'arte tintoria nel nostro paese.

Il beneficio che ne hanno i tintori è minimo, perchè si tratta, credo, di un dazio che frutta allo Stato solamente cinque o sei mila lire; mentre il danno che ne potrebbe avere quella fabbrica, non per l'abolizione del dazio dell'oricello ma per le frodi a cui potrebbe dar luogo, sarebbe maggiore.

L'osservazione poi messa innanzi dall'onorevole Incagnoli estende assai le proposte del Ministero.

Egli domanda la diminuzione del dazio per i colori di anilina (se ho bene udito) e per i colori estratti dal legno.

Ora io sono persuasissimo che i colori di anilina non si possano almeno per ora fabbricare in Italia. Le ragioni le ho già a lungo esposte nella relazione, ed è inutile ripeterle. Le condizioni in cui l'industria dei colori di anilina si esercita in Germania, sono tali che noi non possiamo in alcuna guisa sperare di stabilirla per ora in casa nostra.

Se si volesse poi stabilirla, non di 20 o 30 lire soltanto, ma bisognerebbe avere il coraggio di imporre dazi di 50, di 60, di 100 lire.

Se dunque il dazio attuale è abbastanza grave per turbare l'arte tintoria, e non è sufficiente per permettere all'industria dei colori di anilina di stabilirsi in paese, tutto si riduce a una questione di finanza.

Il ministro delle finanze crede che sia questo il momento di rinunciare a 150,000 lire all'incirca, quanto importerebbe questa abolizione del dazio sui colori di anilina? O crede egli, per la condizione delle finanze, che si debba ancora indugiare un anno o due, ad applicare il concetto nel quale concordano Commissione e ministro, che cioè questi dazi debbano scomparire dalla tariffa italiana?

Io non saprei acconciarmi all'idea di diminuirli. Che cosa vuole, onorevole amico Incagnoli? Qui si tratta di dare un colpo netto; mettiamoli fuori della nostra tariffa, e io ci sto. Ma fare una diminuzione di cinque o sei lire, il beneficio sarebbe minimo per i tintori, ed invece sarebbe abbastanza notevole il danno per le finanze.

Ora l'onorevole ministro può benissimo permettere che si perdano queste 150,000 lire, e la Commissione in tal caso si associerebbe all'onorevole

Incagnoli nel raccomandarglielo. Sta all'onorevole ministro il vedere se sia l'indugio conveniente a rinunciare a queste 150,000 lire, visto che già per via si sono abbandonate molte migliaia di lire con questa riforma della tariffa doganale, e che siamo giunti quasi al milione.

A me pare veramente che si possa indugiare, onorevole Incagnoli, poichè danni gravi da quest'indugio non possono derivare. Si tratta di materie che hanno una tale potenza colorante, e che sopportano un dazio così minimo relativamente alla loro potenza colorante e al loro valore, che gravi danni nell'indugio non ci possono essere.

Però se l'onorevole ministro delle finanze crede che sia giunta l'ora di rinunciare anche a questo cespite d'entrata, la Commissione sarà ben lieta di assecondarlo.

Noi abbiamo insistito molto presso il ministro delle finanze sopra questo punto, e il ministro ha risposto: io son d'accordo che questi dazi devono scomparire dalla tariffa italiana, ma attendete, lasciate che passi qualche anno ancora.

È per questo che la Commissione ha consentito al ministro la conservazione temporanea di questi dazi; ed ha presentato quell'ordine del giorno perchè, se non altro, si dotino di maggiori mezzi alcune scuole professionali; e additava anzi la scuola professionale di Como, dove l'industria della tintoria è coltivata, e può ottenere maggiori successi con opportune dotazioni. Ma di questi mi riservo di parlare quando udirò lo svolgimento dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Merzario.

Quindi la Commissione consente coll'onorevole Chiapusso di togliere la voce "estratto di oricello", che aveva aggiunto, non per l'importanza della cosa, ma pel pericolo che serva di mezzo a che altri colori estratti dai legni entrino senza dazio.

La Commissione si associa moralmente alla proposta dell'onorevole Incagnoli; ma rispetto alla sua immediata esecuzione attende che il ministro delle finanze ci dica se questo sia il momento propizio, o se si debba ancora indugiare; poichè non vogliamo punto creare un disaccordo tra Commissione e Ministero a proposito di queste 150,000 lire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Quanto alla voce estratto di oricello, il Ministero se ne rimette alla Commissione. Quanto poi alla proposta dell'onorevole Incagnoli, io lo pregherei vivamente di non insistere. Non si tratta adesso di una riforma generale della tariffa doganale, si tratta di prov-

vedere ad alcune urgenze immediate dell'industria.

La questione dei colori derivanti dal catrame è assai importante, ed io dichiaro che nel momento attuale le finanze avendo già abbandonato parecchie migliaia di lire pel dazio sulle materie coloranti, non potrebbero sottostare anche al più grave sacrificio che si domanda dall'onorevole Incagnoli.

Presidente. Onorevole Incagnoli, persiste nella sua proposta?

Incagnoli. Permetta, onorevole presidente, due parole soltanto...

Presidente. Dica, dica pure.

Incagnoli. E per rispondere all'onorevole Luzzatti, e dire che egli non ha affermata cosa pienamente esatta per quanto riguarda i colori.

Capisco che quelli di anilina hanno una grande forza colorante, ma vi sono i colori, come quelli qualificati *in polvere o mattonelle*, fra i quali sono compresi quelli così detti *d'oltremare artificiale*, che sono colori di molto peso e per conseguenza gravano molto sull'industria.

Ad ogni modo, dal momento che vedo la Commissione che già si ritira, ed il ministro il quale non cede, non sarò io quello certamente che vorrò invitare la Camera a dare un voto che non sarebbe adesivo: voglio evitare una sgradevole delusione al paese.

Faccio però considerare che io mi sono indotto a fare quella mia proposta solo quando ho visto che per alcune industrie si facevano dei favori; e mi son detto: se per alcune industrie ci siamo commossi, parrebbe giustizia che ci commovessimo egualmente per altre, non meno degne di considerazione e di riguardi.

Ritirerò la mia proposta; ma non potrò dissimulare la mala soddisfazione e il senso di rammarico, di cui mi sento compreso.

Mi auguro però che le mie parole, ascoltate con benevola attenzione dalla Camera, possano essere eccitamento e sprone a riparare più tardi agli effetti spiacevoli d'un ingiusto trattamento.

Luzzatti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. A me duole che il mio amico Incagnoli si irriti per queste osservazioni della Commissione. Io consento con lui che i dazi sui colori dell'anilina devono sparire dalla tariffa italiana. Ho detto che si tratta di lire 150,000 di perdita per l'erario, e che noi abbiamo supplicato il ministro delle finanze il quale ha creduto di resistere, perchè cedendo 150,000 lire da una parte, 100,000 da

un'altra, credeva che si arrivasse ad una somma troppo grossa. Quando poi abbiamo deliberato di far una revisione della tariffa doganale, era evidente che si dovessero rimandare a quella revisione tutte le proposte più gravi; e perciò vi abbiamo rimandato anche questa che il ministro contrastava, dopo tutto non è che una questione di tempo.

Presidente. Dunque, onorevole Incagnoli, ella ritira le sue proposte ai numeri 64, 65, e 66 non è vero?

Incagnoli. Ritiro tutto.

Presidente. Dunque, in seguito alle dichiarazioni del relatore e del ministro si cancella la sostituzione: al n° 65 estratto d'oricello esente; vale a dire che la tariffa rimane com'era.

Chi approva che si sopprima la proposta della Commissione che era di esenzione dal dazio per l'estratto di oricello, voglia alzarsi.

(La soppressione è approvata.)

Nota alle categorie quinta e sesta. « I tappeti di lino, di canapa, di juta e di altri vegetali filamentososi, compreso il cotone, e non misti di lana, debbono essere tassati come i tessuti della rispettiva categoria. Quando sono misti a lana vanno a tappeti di lana. »

Mi pare che bisognerebbe usare un'altra espressione; che cosa vuol dire: vanno a tappeti di lana?

Luzzatti. La Commissione ha lasciato inmutata la proposta ministeriale.

Presidente. Si potrebbe dire: vanno alla voce tappeti di lana.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. No, no. Vanno sta bene: è italiano.

Luzzatti, relatore. È meglio dire: sono tassati come i tappeti di lana. In queste cose si adopra un linguaggio breve quanto è possibile.

Presidente. Credo che convenga meglio dire: vanno alla voce tappeti di lana, perchè potrebbe esservi il dubbio fra quali tappeti di lana debbano essere considerati.

Luzzatti, relatore. Vi sono infatti di diverse categorie.

Presidente. Appunto per questo; non si saprebbe a quale categoria vanno mandati. Dunque diremo: vanno alla voce tappeti di lana.

Luzzatti, relatore. Sì, sì.

Presidente. Mi pare che vada bene.

Depretis, presidente del Consiglio. È un linguaggio tecnico.

Presidente. Dunque « vanno alla voce tappeti di lana. »

Chi approva la nota con questa modificazione di forma, voglia alzarsi.

(È approvata.)

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Risultato della votazione.

Presidente. Intanto dichiaro chiusa la votazione; si procede alla numerazione dei voti.

(I segretari fanno l'enumerazione dei voti.)

Presidente. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge: Disposizioni relative ai certificati ipotecari.

Presenti e votanti	208
Maggioranza	105
Voti favorevoli	199
Voti contrari	9

(La Camera approva.)

Facoltà al Governo di applicare consiglieri d'Appello alla Corte di cassazione di Palermo.

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	197
Voti contrari	16

(La Camera approva.)

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ho già annunziato nella seduta di ieri una domanda d'interrogazione dell'onorevole Cardarelli rivolta al presidente del Consiglio ed al ministro della pubblica istruzione, circa al trasferimento delle cliniche nell'Università di Napoli.

Pregherei il presidente del Consiglio, ... (Il presidente del Consiglio è attorniato da alcuni deputati) se lo lasciano in libertà gli onorevoli colleghi, di voler dichiarare se e quando intenda rispondere.

Depretis, presidente del Consiglio. Io pregherei l'onorevole Cardarelli di consentire che la sua interrogazione sia svolta sabato in principio di seduta.

Presidente. Onorevole Cardarelli, l'onorevole presidente del Consiglio propone che sabato, in principio della seduta pomeridiana, si svolga la sua interrogazione.

Cardarelli. Mi pare veramente un po' lungo questo differimento.

Presidente. Ci sono altre interrogazioni che aspettano da molto maggior tempo.

Sarà dunque svolta nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di sabato l'interrogazione dell'onorevole Cardarelli.

Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Fabrizio Colonna.

Colonna. Prego la Camera di volere stabilire per una delle prossime sedute mattutine la discussione del disegno di legge per il bonificamento dell'Agro romano. (Benissimo!)

Presidente. L'onorevole Colonna Fabrizio propone che la Camera iscriva nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane il disegno di legge per il bonificamento dell'Agro romano.

Peruzzi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Peruzzi, relatore. Se la Camera consente nella proposta dell'onorevole Fabrizio Colonna, io mi permetterei di proporre che, insieme con quel progetto, sia pure messo nell'ordine del giorno il progetto n° 80 a) relativo al riparto delle spese per il bonificamento idraulico, poichè questo deve andare avanti o almeno di pari passo con l'altro; sono due disegni di legge che debbono stare insieme.

Presidente. Sono gemelli. (Si ride)

Dunque l'onorevole Colonna propone che si ponga nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane, naturalmente dopo le altre leggi che già sono iscritte, il disegno di legge per il bonificamento dell'Agro romano; e l'onorevole Peruzzi l'altra legge per il bonificamento idraulico.

Peruzzi, relatore. Questo non darà luogo a discussioni.

Presidente. Pongo a partito queste due proposte; chi le approva voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

Domani alle 10 antimeridiane ed alle 2 pomeridiane sedute pubbliche.

La seduta è levata alle ore 7.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Seduta antimeridiana.

1° Stato dei sottufficiali dell'esercito. (65) (Urgenza)

2° Disposizioni per agevolare alle provincie, ai comuni, consorzi e privati nei territori stati inondati nel 1882 il credito a mite interesse. (103) (Urgenza)

3° Estensione di disposizioni della legge del 1864 agli impiegati dell'amministrazione del censo ed uffici equivalenti. (72)

4^o Disposizioni per promuovere le irrigazioni. (37)

5^o Bonificazione dell'Agro romano. (36)

6^o Riparto delle spese occorrenti pel bonificazione dell'Agro romano. (80)

Seduta pomeridiana.

1^o Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale. (24) (*Urgenza*)

2^o Accertamento del numero dei deputati impiegati. (XIII)

3^o Svolgimento di interrogazioni dirette ai ministri delle finanze, della mariniera, di agricoltura e commercio e della pubblica istruzione dal deputato Solimbergo, dal deputato Berio e altri, dal deputato Della Rocca e dal deputato Sorrentino.

4^o Trattato di commercio e navigazione col Messico. (96) (*Urgenza*)

5^o Trattato di commercio e navigazione col Montenegro. (98)

6^o Modificazioni della circoscrizione territoriale militare. (71) (*Urgenza*)

7^o Modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. (99) (*Urgenza*)

8^o Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

9^o Istituzione di una pretura nel comune di Terranova Pausania. (85)

10^o Relazione di petizioni.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1883 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).